



IL COLLABORATORE DI STUDIO

Mensile operativo dedicato alla crescita
delle Risorse dello Studio Professionale

In evidenza questo mese:

- I controlli contabili per i bilanci 2024 e le relative check list



MARZO 2024

INDICE

Novità in Breve

Le novità contenute nel decreto “Milleproroghe”	03
<i>a cura di Federico Dal Bosco</i>	

Soluzioni di Pratica Fiscale

Il visto di conformità nella Dichiarazione IVA 2024	10
<i>a cura di Emanuele Pisati e Vincenzo Verrusio</i>	

Speciale “Strumenti Operativi di Lavoro”

Il visto di conformità nella Dichiarazione IVA 2024: check list.....	19
<i>a cura di Emanuele Pisati e Vincenzo Verrusio</i>	

Soluzioni di Pratica Contabile

Le scritture di assestamento: il principio di competenza economica.....	25
<i>a cura di Pierfranco Santini e Alessio Zanoni</i>	

Speciale “Strumenti Operativi di Lavoro”

Operazioni preliminari alla chiusura dei conti e scritture di assestamento: check list	35
<i>a cura di Pierfranco Santini e Alessio Zanoni</i>	

Primi passi per la Lettura e la Redazione del Bilancio

Controlli contabili per la redazione dei bilanci 2024	39
<i>a cura di Francesca Iula</i>	

Speciale “Strumenti Operativi di Lavoro”

Controlli contabili: check list	57
<i>a cura di Francesca Iula</i>	

Le novità contenute nel decreto “Milleproroghe”



A cura di Federico Dal Bosco

Si esaminano di seguito le principali novità fiscali contenute nel cosiddetto decreto “Milleproroghe”, ossia la Legge 23 febbraio 2024, n. 18, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2024.

CONFERMA DIVIETO FATTURAZIONE ELETTRONICA PER OPERATORI SANITARI

→ Gli operatori sanitari (quali medici, psicologi, veterinari, ecc.) non possono emettere fatture elettroniche anche per l'intero l'anno 2024, in tutti i casi in cui si è in presenza di prestazioni i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi pre-compilata.

La *ratio* di tale divieto affonda la sua origine alle perplessità sollevate sin dalla fine 2018 dal Garante della Privacy circa la non piena conformità al GDPR di un generalizzato invio al SDI di fatture delicate e sensibili quali quelle sanitarie.

→ Dal punto di vista dell'adempimento della comunicazione dei dati di tali fatture non elettroniche al Sistema Tessera Sanitaria, si conferma la periodicità semestrale di trasmissione, con le seguenti scadenze:

- dati relativi alle spese del primo semestre 2024 entro il 30 settembre 2024;
- dati relativi alle spese del secondo semestre 2024 entro il 31 gennaio 2025.

POSTICIPATA AL 2025 DECORRENZA NUOVI DISPOSIZIONI IVA PER GLI ENTRI DEL TERZO SETTORE

→ Si rimanda, alla data di decorrenza del 1° gennaio 2025, l'entrata in vigore delle disposizioni di modifica dell'Iva applicabili anche agli enti del Terzo settore, apportate recate dal D. L. n. 146/2021 in materia fiscale.

Il cambiamento sarebbe dovuto, originariamente, avvenire con data di decorrenza 1° luglio 2024, comportando così inevitabili maggiori problematiche in capo agli enti legate a modifiche intervenute in corso d'anno.

→ Si concede quindi più tempo agli enti associativi di prepararsi alla gestione di essenzialmente due modifiche di rilevante impatto:

- passaggio a natura commerciale per alcune operazioni, in forma di cessioni sia di beni, sia di prestazioni di servizi, rese ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, oppure di contributi supplementari rese da parte Associazioni di Promozione Sociale, di formazione extrascolastica della persona, culturali, politiche e sindacali, sportive e religiose;
- riconoscimento di esenzione Iva per tali operazioni (quali ad esempio le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica e la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti da parte delle associazioni di promozione sociale) ai sensi dell'art. 10, in luogo della precedente definizione di operazione "fuori campo IVA".

Da tali novità discende anche il conseguente futuro obbligo di fatturazione elettronica (decorrente dall'anno 2025) per le prestazioni divenute esenti Iva.

<p>RAVVEDIMENTO SPECIALE ANCHE PER SANARE ANNUALITA' 2022</p>	<p>→ Si concede la possibilità di applicare il ravvedimento "speciale" (introdotto dalla Legge di Bilancio 2023), anche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022; in precedenza l'agevolazione era stata prevista per violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021.</p> <p>Alla luce di questa proroga sono da considerarsi correggibili in modo agevolato le dichiarazioni annuali Iva, Redditi e Irap validamente presentate di norma entro il 30 novembre 2023.</p> <p>→ In questo modo sarà possibile sanare violazioni riguardanti i dichiarativi del periodo di imposta 2022, pagando solo un diciottesimo del minimo delle sanzioni irrogabili in base alla legge, oltre ad imposta e interessi, previa rimozione della irregolarità o omissione.</p> <p>→ L'importo complessivamente dovuto sarà rateizzabile applicando interessi nella misura del 2 per cento annuo, in quattro rate di pari importo (scadenza 2 aprile, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre 2024), con prima rata da versare entro il 31 marzo 2024; altrimenti si può procedere con un'unica soluzione, entro sempre il 31 marzo 2024.</p> <p>→ Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione, e la contestuale iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, e della sanzione del 30% applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta.</p> <p>→ La regolarizzazione speciale è preclusa per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute dai contribuenti al di fuori dallo Stato.</p>
<p>CONFERMA AGEVOLAZIONE ACQUISTO PRIMA CASA PER UNDER 36 IN CASO DI CONTRATTO PRELIMINARE SOTTOSCRITTO NEL 2023</p>	<p>→ Solo parziale riproposizione, nella Legge di Bilancio 2024, dell'agevolazione prevista per l'acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con età inferiore a trentasei anni e con valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro, in caso in cui il contratto preliminare di acquisto registrato sia stato sottoscritto entro il 31 dicembre 2023, purché la stipula del contratto definitivo avvenga entro il 31 dicembre 2024.</p> <p>→ In questo modo si ha l'esenzione dall'imposta di registro e ipo-catastale per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di "prime case" di abitazione nonché per gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e di abitazione; nel caso di acquisto di immobili soggetti ad Iva, è invece previsto un credito di imposta pari all'ammontare di Iva corrisposta in relazione all'acquisto.</p>

<p>PROROGA TERMINE PAGAMENTO DELLA PRIMA-SECONDA-TERZA RATA OPPURE UNICA RATA DELLA ROTTAMAZIONE-QUATER</p>	<p>→ In particolare, viene fissata al 15 marzo il termine di pagamento di tali rate, con conferma analoga estensione al termine di tolleranza di 5 giorni; di fatto quindi, la scadenza ultima di queste tre prime rate, diventa quella del 20 marzo 2024.</p> <p>La prima e seconda rata avevano data di scadenza rispettivamente 31 ottobre e 30 novembre 2023 (portate poi entrambe al 18 dicembre dal decreto “Anticipi”, D.L. n. 145/2023 convertito dalla L. n. 191/2023), mentre la terza rata era fissata per il 28 febbraio 2024.</p> <p>→ In questo modo, qualora un contribuente abbia omesso, o pagato in misura insufficiente, oppure pagato tardivamente, le rate previste nel 2023 e quella con data 28 febbraio 2024, non incorre nell’inefficacia della definizione agevolata presentata, con conseguente decadenza, a condizione che provveda al pagamento di tali importi entro la data del 15 marzo 2024 (e con la tolleranza dei 5 giorni entro il 20 marzo).</p> <p>→ Si ricorda che la rottamazione <i>quater</i> prevede, per chi l’ha richiesta con successo nel corso del 2023, l’azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora, oltre che dell’aggio e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo; in caso di decadenza dalla procedura, è ripristinato l’intero debito originario, ma a differenza delle precedenti rottamazioni, è concesso al contribuente di poter avviare una nuova dilazione sul debito residuo.</p>
<p>APPROVAZIONE BILANCI ENTRO 30.04.2024 ANCHE CON ASSEMBLEE A DISTANZA</p>	<p>→ Si ripropone il disposto normativo dell’articolo 106 decreto legge n. 18 del 2020 in merito alle assemblee sociali tenute entro il 30 aprile 2024: possibile quindi svolgerle “a distanza”, ossia con partecipazione dei soci attraverso strumenti di telecomunicazione che potessero garantire l’identificazione dei partecipanti oppure tramite posta elettronica o voto per corrispondenza (anche in deroga a disposizioni statutarie).</p> <p>La norma cita espressamente la data in cui sarà “tenuta” l’assemblea, e non la data in cui la società dirama l’avviso di convocazione.</p> <p>→ Per le società quotate la proroga di questa disposizione comporta che le relative assemblee potranno essere svolte imponendo ai soci di non partecipare ma di avvalersi necessariamente del cosiddetto “rappresentante designato”.</p> <p>→ La particolare disposizione aveva trovato applicazione per la prima volta con l’approvazione dei bilanci relativi all’annualità 2019, che si collocava nel pieno della prima ondata dell’epidemia Covid nella primavera 2020. Tale disposizione aveva cessato il suo vigore, dopo diverse proroghe, il 31 luglio 2023</p>

<p>PROROGA ANCHE PER IL 2024 CREDITO IMPOSTA PER QUOTAZIONI IN BORSA</p>	<p>→ Per le PMI che si quotano in un listino europeo spetta anche per tutto il 2024 lo speciale credito di imposta, nel massimo di 500 mila euro, pari al 50% dei costi di quotazione; tale credito non concorre al plafond di 2 milioni di euro previsto per le compensazioni orizzontali, e nemmeno per quello di 250 mila euro previsto per i crediti di imposta da quadro RU.</p> <p>Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di maturazione, e in quelle degli anni successivi fino alla conclusione dell'utilizzo.</p> <p>→ Per PMI si intendono le imprese con meno di 250 dipendenti, con un fatturato annuo inferiore a 50 milioni oppure con un attivo di bilancio inferiore a 43 milioni.</p> <p>→ Le spese agevolabili sono da intendersi i costi di gestione necessari alla quotazione, e alla redazione del piano industriale, oltre ai costi per collocamento azioni, la due diligence, la redazione del documento di ammissione ecc.</p>
<p>ACCESSO ALLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA: POSSIBILITA' DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA</p>	<p>→ Al fine di agevolare ed accelerare l'accesso alla procedura, nell'ambito della crisi di impresa, della "composizione negoziata", si estende sino alla data del 31 dicembre 2024 la possibilità per l'imprenditore interessato di depositare, al momento della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto indipendente, una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000, con la quale attesta di avere richiesto, almeno dieci giorni prima della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto, le certificazioni necessarie.</p> <p>In questo modo si evita che si creino impedimenti, per via dei tempi di rilascio di tali certificazioni a volte troppo lunghi, all'accesso alla procedura da parte dell'imprenditore.</p> <p>In precedenza, il D.L. n. 13/2023 fissava al 31 dicembre 2023 la vigenza di tale previsione.</p> <p>→ In particolare si concede la facoltà, all'impresa debitrice intenzionata ad avviare il percorso di risanamento con lo strumento di composizione negoziata, di allegare autodichiarazioni sostitutive delle certificazioni dei debiti tributari e contributivi, a condizione che siano trascorsi infruttuosamente almeno 10 giorni tra la data di presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto e la data di deposito della domanda di rilascio delle certificazioni medesime.</p> <p>→ I certificati richiesti per la procedura sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - certificato unico dei debiti tributari rilasciato dall'Agenzia delle Entrate; - "estratto di ruolo", ossia la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle Entrate Riscossione; - certificato unico dei debiti contributivi, rilasciato da Inps e Inail.

<p>CONFERMA ESENZIONI IRPEF PER REDDITI DOMINICALI E AGRARI</p>	<p>→ Anche per il biennio 2024-2025 si conferma il regime di agevolazione Irpef applicabile ai redditi dominicali e agrari dichiarati dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP).</p> <p>Rispetto agli anni passati ci sono alcune novità, in quanto tali redditi congiuntamente concorrono alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 10.000 euro: non concorrono alla formazione reddito (diviene quindi una franchigia ai fini dell'esenzione da imposizione); - oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro: concorrono nella misura del 50 per cento; - oltre i 15.000 euro: concorrono al 100% <p>L'Irpef è quindi applicata solo sulla parte eccedente la franchigia di 10.000 euro, nella misura percentuale prevista.</p> <p><i>Esempio: agricoltore consegue reddito annuo di 22.000 euro; l'Irpef è applicabile sul 50% di 5.000 euro (ossia la parte reddituale eccedente i 10.000 euro sino a 15.000 euro) e sui 7.000 euro eccedenti 15.000 euro, quindi su un reddito imponibile di 9.500 euro.</i></p> <p>→ L'agevolazione è applicabile ai soci coltivatori diretti e IAP di società semplice in quanto il reddito imputato per trasparenza è qualificato come reddito agrario, mentre sono escluse dall'agevolazione le società agricole in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società a responsabilità limitata e cooperative che si considerano imprenditori agricoli professionali e che hanno esercitato l'opzione per la tassazione dei redditi su base catastale (ai sensi articolo 32 TUIR), in quanto percettori di reddito d'impresa.</p> <p>→ La norma fa riferimento, esplicitamente, al reddito che concorre a formare quello complessivo; ne consegue, quindi, che ai fini della soglia si devono considerare i redditi già rivalutati (reddito dominicale nella misura del 80%, reddito agrario nella misura del 70%); rivalutazione che non opera per i periodi di imposta durante i quali i terreni sono concessi in affitto per usi agricoli, con contratti di durata non inferiori a 5 anni, a giovani che congiuntamente non hanno ancora compiuto 40 anni e sono in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale.</p>
<p>CONTRATTI A TERMINE DI DURATA SUPERIORE A 12 MESI (MA INFERIORE A 24 MESI)</p>	<p>→ Si estende dal 30 aprile 2024 al 31 dicembre 2024 la possibilità di sottoscrivere contratti di lavoro dipendente a termine, a tempo determinato nel settore privato, di durata superiore a 12 mesi ma non oltre i 24 mesi, per far fronte ad esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle parti.</p> <p>È quindi richiesto che vi siano motivate giustificazioni, individuate dalle parti.</p>

<p>PROROGHE NELL'AMBITO DEL LAVORO SPORTIVO</p>	<p>→ In merito alla prima applicazione della ritenuta del 20% a titolo di imposta sui premi corrisposti ad atleti e tecnici per i risultati ottenuti in competizioni sportive, è prevista la sua non operatività sino alla data del 31 dicembre 2024 qualora l'ammontare delle somme attribuite nel predetto periodo non superi la soglia 300 euro.</p> <p>In caso di importo superiore a 300 euro, allora la ritenuta deve essere applicata sull'intero ammontare.</p> <p>→ Gli enti sportivi possono trasmettere senza sanzioni, fino alla data del 31 marzo, le comunicazioni destinate al Centro per l'Impiego riguardanti le collaborazioni sportive del secondo semestre luglio-dicembre 2023 relative ai direttori di gara e ai soggetti preposti a garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive dilettantistiche.</p> <p>→ Infine per i lavoratori dello spettacolo iscritti nel Fondo Pensioni per i lavoratori dello spettacolo (ex gestione Enpals) e che non intendono iscriversi al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (istituito dal D.Lgs. n. 36/2021 nell'ambito della riforma dello sport) per conseguire continuità di iscrizione, si proroga la data ultima, al 30 giugno 2024, entro cui esercitare la scelta presso l'Inps di mantenere appunto in essere il regime previdenziale in corso</p>
<p>PROROGA TERMINI DI NOTIFICA ATTI EMANATI PER IL RECUPERO DELLE SOMME RELATIVE AGLI AIUTI DI STATO E DEGLI AIUTI DE MINIMIS</p>	<p>→ Sono rinviati di un anno i termini precedentemente in scadenza il 30 giugno 2024 per la notifica degli atti di recupero degli aiuti di Stato e <i>de minimis</i> fruiti come crediti di imposta.</p> <p>Non sono interessati dalla proroga tutti gli aiuti di Stato e <i>de minimis</i>, ma solo quelli per i quali l'Agenzia delle Entrate non ha provveduto all'obbligo di registrazione ex art. 10 comma 5 del D.M. 115 del 31 maggio 2017.</p> <p>→ Si ricorda che nel quadro RS nel modello dichiarativo deve essere compilato il prospetto denominato "Aiuti di Stato" dai soggetti che hanno beneficiato di aiuti di Stato e/o aiuti "<i>de minimis</i>"; in caso di omissioni da parte del contribuente, potrebbe derivare l'inadempimento dell'obbligo di registrazione nei termini indicati dal citato D.M., e quindi la conseguente ed automatica illegittimità dell'aiuto ricevuto.</p> <p>Gli atti di recupero di crediti di imposta devono essere notificati entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il credito è stato utilizzato in compensazione.</p>

Il visto di conformità nella dichiarazione Iva 2024



A cura di Emanuele Pisati e Vincenzo Verrusio

Per la compensazione dei crediti IVA di importo superiore a 5.000 € annui il contribuente è tenuto ad attendere 10 giorni dall'invio della dichiarazione e accompagnare il modello con il visto di conformità o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell'organo di controllo.

Il visto di conformità, definito anche **visto leggero**, è stato introdotto nel quadro normativo tributario italiano dal decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997; lo strumento costituisce uno dei livelli dell'attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie ma, in questo caso, il legislatore attribuisce a dei soggetti estranei all'Amministrazione Finanziaria il compito di operare un primo controllo sulla **"conformità"** delle dichiarazioni fiscali.

Il soggetto autorizzato al rilascio del visto è tenuto a predisporre la dichiarazione fiscale, **attestare di aver eseguito i necessari controlli mediante sottoscrizione della stessa e a trasmetterla all'Agenzia delle Entrate.**

Il fine è quello di:

- garantire ai contribuenti assistiti il corretto adempimento di alcuni obblighi tributari;
- agevolare l'Amministrazione Finanziaria nella selezione delle posizioni da controllare e nell'esecuzione dei controlli di propria competenza;
- contrastare l'uso di crediti inesistenti;
- semplificare le procedure legate alla richiesta dei rimborsi IVA.

I SOGGETTI CHE RILASCIANO IL VISTO

Ai fini dell'individuazione dei soggetti legittimati ad apporre il visto di conformità si può far riferimento all'articolo 35, comma 3 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; la norma prevede che *"i soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità e l'asseverazione di cui ai commi 1 e 2, lettera a), del presente articolo relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte."*

I soggetti che possono rilasciare il visto di conformità sono:

- Professionisti iscritti nell'albo dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- Professionisti iscritti nell'albo dei Consulenti del lavoro;
- soggetti iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
- responsabili dell'assistenza fiscale (RAF) dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF).

Il Professionista incaricato del rilascio del visto di conformità è tenuto a soddisfare elevati standard di integrità e moralità professionale, in modo da fornire sia all'Erario, sia al contribuente, che si affida alle sue competenze, l'assicurazione che le procedure attuate siano in linea con le normative vigenti.

Per poter apporre un visto di conformità, il Professionista deve essere iscritto in un apposito elenco regionale istituito presso la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate o le Direzioni Provinciali di Bolzano o Trento.



L'iscrizione nel suddetto elenco avviene per effetto di una comunicazione presentata presso la competente Direzione Regionale, territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del Professionista richiedente e contenente:

- i dati anagrafici del professionista, la qualifica professionale posseduta, il codice fiscale e la partita IVA;
- il domicilio e gli altri luoghi dove è esercitata l'attività professionale;
- il codice fiscale e la sede dello studio professionale al quale il Professionista è eventualmente associato;
- la denominazione o la ragione sociale, il codice fiscale e i dati anagrafici dei soci e dei componenti il Consiglio di amministrazione, ove previsto, del collegio sindacale della società di servizi di cui il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, con l'indicazione delle specifiche attività.

La comunicazione viene accompagnata da:

- una copia integrale della polizza assicurativa di responsabilità civile senza franchigia o scoperti (il massimale della polizza deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non deve essere inferiore a € 3.000.000);
- dichiarazione relativa all'insussistenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza;
- dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 8 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164.

Attenzione!

La polizza assicurativa che devono stipulare i Professionisti che appongono il visto di conformità sulle dichiarazioni IVA, anche al fine di consentire il rimborso dell'eccedenza a credito, deve essere adeguata al numero dei contribuenti assistiti, al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie, ma non anche all'ammontare del credito chiesto a rimborso.

Pertanto, laddove il massimale sia inferiore al credito chiesto a rimborso, il contribuente non è tenuto a prestare altra garanzia.

QUANDO APPORRE IL VISTO

Al superamento di determinati limiti, che variano a seconda del tipo di contribuente, l'apposizione del visto è obbligatoria sia nei casi di utilizzo del credito IVA in compensazione orizzontale, sia nel caso di richiesta a rimborso. Andrà compilata l'apposita sezione del frontespizio del modello dichiarazione IVA 2024.

VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.	Codice fiscale del C.A.F.
	Codice fiscale del professionista	FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 241/1997

Nel caso di società, il visto può essere rilasciato anche dai soggetti che esercitano il controllo contabile.

Nell'apposito riquadro presente sul modello dichiarazione IVA 2024 da cui emerge il credito, viene attestata l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 2, comma 2 del decreto 31 maggio 1999, n. 164.

SOTTOSCRIZIONE ORGANO DI CONTROLLO	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	Soggetto	Codice fiscale	

Nel campo **“soggetto”** dovranno essere inseriti, oltre al codice fiscale dell'organo di controllo, anche specifici codici distintivi:

- codice 1- revisore contabile iscritto nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- codice 2 – responsabile della revisione se si tratta di società di revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- codice 3 - società di revisione;
- codice 4 - collegio sindacale per ciascun soggetto.

L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 99/E del 29 novembre 2019 ha chiarito che c'è un obbligo di identità soggettiva tra chi appone il visto di conformità e chi trasmette la dichiarazione: con la circolare n. 21/E del 4 maggio 2009, punto 3.1.1, è stato chiarito che *“La trasmissione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata esclusivamente dal singolo professionista che ha apposto il visto di conformità o dall'associazione cui lo stesso appartiene e non può essere effettuata da altro professionista, anche se abilitato, della stessa associazione diverso da quello che ha apposto il visto sulle dichiarazioni”*. A sua volta, rispetto agli effetti prodotti dal visto con specifico riferimento all'istituto della compensazione, con la circolare n. 28/E del 25 settembre 2014 è stato chiarito che, *“Coerentemente con quanto chiarito dalla circolare n. 57/E del 2009, tenuto conto della obbligatorietà del visto di conformità ai fini della fruizione dell'istituto della compensazione, si ritiene che nelle ipotesi in cui le scritture contabili siano tenute da un soggetto che non può apporre il visto di conformità, il contribuente può comunque rivolgersi a un CAF-imprese o a un professionista abilitato all'apposizione del visto. Resta fermo che tali soggetti sono comunque tenuti a svolgere i controlli di cui ai paragrafi seguenti e a predisporre la dichiarazione. Pertanto, il contribuente che intende ottenere il rilascio del visto di conformità deve comunque esibire al CAF o al professionista abilitato la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati esposti o da esporre nella dichiarazione”*.

Da quanto esplicitato è indispensabile prestare attenzione anche alla corretta compilazione del successivo riquadro **“Impegno alla presentazione telematica” - Codice fiscale dell'incaricato**.

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'incaricato	<input type="text"/>
	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione	<input type="text"/>
Riservato all'incaricato	Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione	<input type="checkbox"/>
	Ricezione altre comunicazioni telematiche	<input type="checkbox"/>
Data dell'impegno	giorno mese anno	FIRMA DELL'INCARICATO

L'Amministrazione Finanziaria farà un riscontro fra quanto indicato in queste sezioni del frontespizio e quanto presenti nei citati elenchi regionale istituiti presso la Direzione Regionale dell'Agenzia delle entrate o le Direzioni Provinciali di Bolzano o Trento.

Utilizzo del credito IVA in compensazione orizzontale

Salvo i casi che verranno specificati, in ambito IVA, l'apposizione del visto di conformità è obbligatoria per la compensazione dei crediti IVA di importo superiore a 5.000 € annui (articolo 10, comma 7 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147).

I rimborsi

Per ottenere l'esecuzione dei rimborsi dei crediti IVA di ammontare superiore a € 30.000 c'è la necessità, per l'avente diritto al rimborso, di prestare la prescritta garanzia a tutela dell'Erario (tale garanzia consiste in una fidejussione bancaria o assicurativa (articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).

Attenzione!

Il limite di € 30.000 annuo è da intendersi riferito alla somma delle richieste di rimborso IVA effettuate per l'intero periodo d'imposta e non alla singola richiesta di rimborso.

I rimborsi di importo superiore a € 30.000 si possono ottenere senza prestazione della garanzia presentando:

- la dichiarazione annuale o un'istanza trimestrale munita di visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di controllo);
- **e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali stabiliti dalla norma.**

La dichiarazione di atto notorio e la copia del documento d'identità dello contribuente sono ricevute e conservate da chi invia la dichiarazione ed esibite a richiesta dell'Agenzia delle Entrate.

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e versamento contributi è operata nel **Rigo VX4 (Importo di cui si chiede il rimborso) del Modello dichiarazione IVA 2024.**

Importo di cui si richiede il rimborso		1		,00
di cui da liquidare mediante procedura semplificata		2		,00
Causale del rimborso	3	<input type="checkbox"/>	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	4
		<input type="checkbox"/>	Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter	5
Esonero garanzia	7	<input type="checkbox"/>		
Attestazione delle società e degli enti operativi				
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra le società e gli enti non operativi di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.				
VX4	8	FIRMA		
			Interpello	9
Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi				
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a), b) e c):				
<input type="checkbox"/>	a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;			
<input type="checkbox"/>	b) non risultano cedute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;			
<input type="checkbox"/>	c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.			
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.				10
		FIRMA		

In sintesi la garanzia rimane obbligatoria per i rimborsi superiori a € 30.000 solo nelle **ipotesi di situazioni di rischio**, ossia per i contribuenti che esercitano attività di impresa da meno di due anni e per quelli che presentano la dichiarazione o l'istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa (o non presentano

la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) e per quelli che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'**atto della cessazione dell'attività**. Inoltre, la garanzia è prevista per i contribuenti che nei due anni precedenti la richiesta di rimborso hanno ricevuto avvisi di accertamento o di rettifica, che evidenziano significativi scostamenti tra quanto accertato e quanto dichiarato.

LE PARTICOLARITÀ

Start-up innovative

Per le start-up innovative di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 il limite di € 5.000 oltre il quale scatta l'obbligo di apposizione del visto di conformità o di analogha sottoscrizione viene innalzato ad 50.000 €.

Per le richieste di rimborso sopra la soglia di € 30.000 annui, le start-up innovative non soggiacciono al limite dei 2 anni dall'inizio dell'attività di impresa ai fini dell'obbligo di presentazione della garanzia.

Regime premiale ISA

Per i contribuenti che hanno applicato gli ISA e, sulla base delle relative risultanze, hanno superato i livelli di affidabilità previsti da uno specifico provvedimento annuale del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (per la dichiarazione IVA 2024 il riferimento è il provvedimento Prot. n. 140005 del 27 aprile 2023) sono esonerati dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi per un importo non superiore a € 50.000 annui, ai sensi dell'art. 9-*bis*, comma 11, lett. b), del decreto legge n. 50 del 2017.

Attenzione!

Il citato provvedimento n. 140005/2023 rimane la fonte per l'individuazione dei livelli di affidabilità fiscale valutabili per l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale (e dei rimborsi IVA), maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2024.

Gli esoneri nel frontespizio e nel quadro VX del modello dichiarazione IVA 2024

L'esonero dall'apposizione del visto di conformità va segnalata nel modello barrando la casella "Esonero dall'apposizione del visto di conformità" posta nel riquadro "Firma della dichiarazione" del frontespizio

L'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione è unica e ha effetto sia per le compensazioni sia per le richieste dei rimborsi.

Novità 2024: innalzamento soglie

L'articolo 14 del D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1, rubricato "**Innalzamento della soglia per l'esonero dall'apposizione del visto di conformità**" in vigore dal 13 gennaio 2024 ha modificato l'articolo 9-*bis*, comma 11, del

decreto legge 24 aprile 2017, n. 50.

La norma prevede l'innalzamento della soglia per l'esonero dall'apposizione del visto di conformità, per i c.d. soggetti ISA. La compensazione di crediti per un importo non superiore a € 70.000 (in luogo dei precedenti € 50.000) annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto è consentita al verificarsi delle condizioni di affidabilità fiscale previsti dal citato articolo 9-bis, comma 11, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50.

Contestualmente, viene modificata anche la soglia per l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a € 70.000 annui al verificarsi delle condizioni sopra richiamate.

Attenzione!

La novità legislativa avrà effetto solo dopo l'emanazione del provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate per l'individuazione dei livelli di affidabilità fiscale applicabili, ai sensi dell'art. 9-bis, comma 12 del D.L. n. 50/2017. Le istruzioni del modello dichiarazione IVA 2024 fanno un esplicito richiamo ancora al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate dello scorso 27 aprile 2023.

LE IPOTESI NEL CONSOLIDATO FISCALE

Gli enti e società controllanti che hanno optato per il consolidato fiscale previsto dagli artt. 117 e seguenti del TUIR possono cedere in tutto o in parte il credito IVA della procedura di liquidazione IVA di gruppo risultante dalla dichiarazione annuale, ai fini della compensazione dell'IRES dovuta dalla consolidante.

Tuttavia, come chiarito dalla circolare n. 28 del 2014, per utilizzare in compensazione i crediti superiori a 5.000 € generati in capo ad altri soggetti è richiesta l'apposizione del visto di conformità o in alternativa la sottoscrizione da parte dell'organo di controllo **sia nella dichiarazione del soggetto cedente il credito che nella dichiarazione del soggetto che utilizza il credito ricevuto.**

L'ASSEVERAZIONE E LA CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA

Il legislatore ha previsto altre misure di controllo aventi medesima funzione del visto: l'asseverazione tributaria e la certificazione tributaria.

Asseverazione

Con l'asseverazione degli elementi ai fini dell'applicazione ISA (ieri studi di settore art. 3 del decreto ministeriale n. 164/1999) il professionista abilitato attesta che gli elementi contabili ed extracontabili del proprio assistito, comunicati all'Amministrazione Finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli **indici sintetici di affidabilità** fiscale, corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea.

Certificazione tributaria


La certificazione tributaria - **visto pesante** - (art. 4 del decreto ministeriale n. 164/1999) implica l'effettuazione dei controlli indicati annualmente con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di cui all'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nell'operare tali controlli il professionista dovrà tener conto, di norma, anche dei "principi di revisione fiscale" e deve attenersi alle procedure delineate in apposite schede di lavoro (check list) elaborate dai rispettivi Consigli Nazionali.

CONTROLLI

Ai fini della compensazione del credito IVA, il Professionista abilitato al rilascio del visto dovrà verificare:

1. la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie;
2. la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili;
3. la corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla relativa documentazione.

Per quanto riguarda la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, gli scriventi ritengono rientrino nel compito del Professionista il controllo sulle scelte operate dal contribuente in merito alla modalità di conservazione delle fatture elettroniche e tra queste l'esistenza o meno di un accordo di servizio con l'Amministrazione Finanziaria sulla conservazione delle fatture elettroniche.



Profilo utenza di lavoro

Profilo Fatturazione

- Conservazione dati fatture:
Adesione ATTIVA

Stesso tipo di riscontro dovrà essere effettuato in merito alla scelta o meno di avvalersi dei documenti IVA pre-compilati (siano essi i registri IVA, le liquidazioni periodiche IVA o la dichiarazione IVA Annuale) previsti, in via sperimentale anche per l'anno 2024, dall'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

Comunicato stampa del 19 gennaio 2024

Dichiarazione precompilata Iva. Sperimentazione estesa a tutto il 2024

Prosegue anche per il 2024 il periodo di sperimentazione della precompilata Iva, elaborata grazie ai dati acquisiti con le fatture elettroniche, con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere e con i dati dei corrispettivi telematici. Lo stabilisce un [provvedimento - pdf](#) firmato oggi dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini.

Sperimentazione anche per quest'anno - Lo scopo dell'estensione al 2024 è di consolidare e arricchire i dati precompilati della platea dei contribuenti, imprese e professionisti, già individuata e che riguarda circa 2,4 milioni di soggetti Iva. Inoltre, recependo anche le richieste provenienti dalle associazioni di categoria, il provvedimento amplia la gamma dei servizi web a favore degli operatori economici e dei loro intermediari.

Si ampliano i servizi - A partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024 vengono previsti nuovi servizi per i titolari di partita Iva. In particolare, i destinatari dei documenti Iva precompilati e i loro intermediari potranno scaricare in forma massiva mediante un sistema di cooperazione applicativa su rete internet le bozze dei registri Iva mensili; i prospetti riepilogativi su base mensile e trimestrale; le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche; la bozza della dichiarazione Iva annuale.

Roma, 19 gennaio 2024

OPERATIVAMENTE

Prima di affrontare il tema delle Check List, alcune considerazioni pratiche operative in merito al rapporto fra Professionista certificatore e cliente richiedente.

Ci sono delle differenze da tenere presente:

- visto richiesto da clienti del proprio Studio Professionale dei quali si ha anche la contabilità;
- visto richiesto da clienti c.d. esterni.

Quando di un cliente si tiene la contabilità, nella generalità dei casi si è in possesso di tutta una serie di documenti, informazioni e di deleghe che ci permettono di avere il quadro quasi completo e questo agevola la predisposizione di una check list; se il cliente è esterno o banalmente è cliente dello Studio ma gestisce in proprio contabilità e tutti gli adempimenti conseguenti e susseguenti?

In questo secondo caso, **anche se non obbligatorio**, gli scriventi ritengono sia consigliabile farsi rilasciare, anche solo per il tempo necessario alle verifiche, la delega al “cassetto fiscale” dell’azienda per potere effettuare tutti i controlli e riscontri fra quanto presente in contabilità e quanto risulta all’Agenzia delle Entrate.

Altro controllo da effettuare attiene all’esistenza o meno di debiti tributari in entità tale da vietare le compensazioni (es. articolo 31, comma 1, del D.L. n. 78/10).

Anche per accedere all’Agenzia Entrate Riscossione è consigliabile richiedere delega all’accesso all’Ente o, in alternativa e trattandosi di controllo mirato, le interrogazioni possono essere compiute direttamente dal contribuente con l’assistenza del professionista.

Un eventuale diniego all’accesso al cassetto fiscale dell’Agenzia Entrate o dell’Agenzia Entrate Riscossione dovrebbe far riflettere in merito all’opportunità di non accettare l’incarico.

In caso di presenza di “crediti potenziali” e dichiarazioni Iva integrative sarà necessario verificare anche la corretta compilazione dei dati (i.e. dei quadri dei modelli interessati) in merito alla generazione del credito potenziale e il suo progressivo recupero sia esso spontaneo che non spontaneo.

CHECK LIST

La circolare n. 28/E del 25 settembre 2014 ha chiarito che i controlli che devono essere effettuati per rilasciare il visto di conformità corrispondono in buona parte a quelli previsti dagli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e sono finalizzati ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili, delle imposte e delle ritenute, nonché nel riporto delle eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni.

Il fascicolo relativo all’apposizione del Visto di conformità è accompagnato da un’apposita check list in cui sono riportati i riscontri che il professionista è tenuto ad eseguire ai fini dell’apposizione del visto.

Il rilascio del visto di conformità (la check list) presuppone sempre il controllo del codice di attività economica indicato nella dichiarazione IVA, che deve corrispondere a quello risultante dalla documentazione contabile, come desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche, vigente al momento di presentazione della dichiarazione.

In caso di esercizio di più attività tenute con contabilità unificata, nell’unico modulo di cui si compone la dichiarazione, deve essere indicato il codice relativo all’attività prevalente con riferimento al volume d’affari realizzato nell’anno d’imposta. Nell’ipotesi di esercizio di più attività tenute con contabilità separate, ai sensi dell’articolo 36 del D.P.R. n. 633 del 1972, deve essere, invece, indicato in ogni modulo il codice dell’attività ad essa relativo.

Il Professionista abilitato dovrà verificare la sussistenza, in capo al contribuente, di una delle fattispecie idonee a generare l’eccedenza di imposta, e tra queste:

- la presenza prevalente di operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni;
- la presenza di operazioni non imponibili;
- la presenza di operazioni di acquisto o importazione di beni ammortizzabili;
- la presenza di operazioni non soggette all’imposta
- l’esistenza di operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli

L’analisi dovrà interessare anche l’ammontare del credito IVA formatosi nell’esercizio precedente e i suoi utilizzi in compensazione. Per il computo dell’ammontare del credito è necessario tenere conto anche dell’eventuale credito proveniente dall’eccedenza formatasi in anni precedenti e non richiesta a rimborso, né utilizzata in compensazione.

È evidente che, i recenti sviluppi in tema di fatturazione elettronica e di automazione dei processi di rilevazione contabile comportano un adattamento delle metodologie di controllo da parte del Professionista; questo non deve mai condurre ad una sottovalutazione della presenza di errori o frodi. Anche nei casi di applicazione di sistemi di intelligenza artificiale rimane il rischio di *overconfidence* nell'automazione (es. fiducia eccessiva nei click automatizzati).

In ogni caso, i riscontri sopra richiamati non comportano valutazioni di merito, ma il solo controllo formale in ordine all'ammontare delle componenti positive e negative relative all'attività di impresa e/o di lavoro autonomo esercitata.

Le check list **(se ne fornisce un esempio in questa rivista)** vengono costruite secondo il profilo del contribuente, una utile guida per la loro costruzione è rinvenibile in documenti di prassi come le Circolari 21/E/2009, 57/E/2009 e 7/E/2015 o nei documenti di ricerca del CNDCEC.

GLI ERRORI

Il visto infedele

L'art. 39 del D.Lgs. n. 241 del 1997 prevede che ai soggetti indicati nell'articolo 35 che rilasciano il visto di conformità (ovvero l'asseverazione) infedele si applica la sanzione amministrativa da € 258 ad € 2.582.

Il visto mendace

Il Professionista che rilascia un mendace visto di conformità, leggero o pesante, o un'infedele asseverazione dei dati, ai fini ISA, risulta esposto anche a sanzioni penali in ragione dell'espressa previsione del citato art. 39 D.Lgs. n. 241 del 1997 e del meccanismo del concorso nel reato di cui all'art. 110 c.p. in quanto crea un mezzo fraudolento idoneo ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indicando in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi (Corte di Cassazione Sez. 3, n. 19672 del 13/03/2019; conforme Corte di Cassazione, sez. VI Penale, Sentenza n.30329 del 21/06/2022)

Pertanto, pur non dovendo operare valutazioni di merito, al Professionista viene comunque richiesto di operare secondo una normale diligenza; diligenza che consentirà al professionista di intercettare le operazioni palesemente fittizie, le rilevanti anomalie con particolare riguardo alla struttura degli acquisti, ovvero agli elementi generatori del credito di imposta, in correlazione con le operazioni attive.

Omessa indicazione del visto di conformità

Secondo la Corte di Cassazione (ordinanza n. 25736 del 1° settembre 2022) la funzione del visto di conformità, richiesto per operare la compensazione dei crediti di imposta, è quella di assicurare un controllo anticipato della esistenza e della spettanza del credito compensabile mediante l'attribuzione della relativa verifica ad un professionista abilitato. L'inosservanza di tale adempimento, secondo il giudizio della Suprema Corte, è inidonea a pregiudicare l'esercizio delle attività di controllo e verifica della sussistenza del credito da parte dell'Ente accertatore: di fatto siamo di fronte ad un **mero errore formale** che non determina, da solo, il venir meno del diritto all'utilizzo del credito in compensazione.

In ultimo si segnala che l'Agenzia delle Entrate ha predisposto una apposita guida al rilascio del visto di conformità della quale si consiglia attenta lettura.

Il visto di conformità nella Dichiarazione IVA 2024: check list



A cura di Emanuele Pisati e Vincenzo Verrusio

DATI DEL CONTRIBUENTE		
SOGGETTO		
SEDE LEGALE		
PARTITA IVA		
START-UP INNOVATIVA EX ART. 25 D.L. N. 179/2012	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No

TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI		
Direttamente dal Professionista	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale (<i>sotto il controllo e la responsabilità del professionista</i>)	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Direttamente dal contribuente (<i>sotto il controllo e la responsabilità del professionista</i>)	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Dal Caf Imprese	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Da una società di servizi il cui capitale sociale è posseduto a maggioranza assoluta dalle associazioni di categoria che lo hanno costituito oppure interamente dagli associati delle predette associazioni, sotto il controllo e la responsabilità del Caf	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Da un soggetto che <i>non</i> può apporre il visto di conformità (il contribuente ha esibito la documentazione necessaria per consentire la verifica e il riscontro della conformità dei dati esposti o da esporre nella dichiarazione annuale)	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No

CONSERVAZIONE FATTURE ELETTRONICHE		
Conservazione interna	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Conservazione affidata a soggetto esterno	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Accordo di servizio con l'Agenzia delle Entrate	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Osservazioni		

CASI PARTICOLARI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE		
Liquidazione giudiziale e liquidazione coatta amministrativa	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Cessazione dell'attività nell'anno 2023	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Soggetti non residenti	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Contribuenti con operazioni straordinarie (fusione, scissione, ecc.)	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Altre trasformazioni sostanziali soggettive	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Gruppo iva - artt. 70-bis e seguenti	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Iva di gruppo - art. 73 e al decreto ministeriale 13 dicembre 1979	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Osservazioni		

VERIFICA ATTIVITÀ SVOLTA		
Codice attività annotato nel modello Iva 2024		
Contabilità IVA unificata	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Il codice attività indicato al rigo VA2 del modello Iva 2024 corrisponde a quello risultante dalla documentazione contabile	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Il codice attività indicato al rigo VA2 del modello Iva 2024 corrisponde a quello riferito all'attività prevalente in relazione al volume d'affari	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Contabilità IVA separata - ART. 36	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Osservazioni	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Iva di gruppo - art. 73 e al decreto ministeriale 13 dicembre 1979	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Osservazioni		

CONTROLLO OPZIONI		
Sono state comunicate nuove opzioni	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Sono state revocate opzioni esercitati negli anni precedenti	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Regime IVA per cassa – Art. 32-bis decreto-legge n. 83 del 2012	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Contabilità presso terzi	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Osservazioni		

SOCIETÀ DI COMODO		
Riscontro assenza condizione <i>società di comodo per l'anno oggetto della dichiarazione e per i due precedenti e che il soggetto ha effettuato nel triennio operazioni rilevanti ai fini dell'IVA non inferiori all'importo che risulta dall'applicazione delle percentuali di cui all'art. 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994</i>	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Riscontro assenza condizione <i>Società di comodo per l'anno oggetto della dichiarazione e per i due precedenti</i>	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Riscontro assenza condizione <i>Società di comodo per l'anno oggetto della dichiarazione e per quello precedente</i>	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Riscontro assenza condizione <i>Società di comodo per l'anno oggetto della dichiarazione</i>	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Osservazioni		

SOGGETTI ISA		
Il contribuente rientra nei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Osservazioni		

I REGISTRI RISULTANO REGOLARMENTE TENUTI IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE E SONO FORMALMENTE CONFORMI AD ESSA		
Fatture emesse	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Corrispettivi	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Fatture acquisti	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Osservazioni		

DOCUMENTI IVA PRECOMPILATI

Dichiarazione IVA 2024 precompilata	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Registri IVA validati per tutto il periodo di imposta	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Osservazioni		

GESTIONE CREDITO IVA ANNO PRECEDENTE

Presenza Credito IVA anno 2022	<input type="checkbox"/> Sì Importo:	<input type="checkbox"/> No
Credito IVA anno 2022 chiesto a rimborso	<input type="checkbox"/> Sì Importo:	<input type="checkbox"/> No
Controllo quadratura Rigo VL8 con credito risultante dal modello IVA dell'anno precedente	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Visto di conformità apposto sul modello IVA 2023	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Controllo utilizzi in compensazione orizzontale credito IVA anno 2022 e quadratura rigo VL9	<input type="checkbox"/> Sì Importo compensato:	
Presentazione IVA dichiarazioni integrative a favore anno di imposta 2022	<input type="checkbox"/> Sì Maggior credito:	<input type="checkbox"/> No

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E CREDITO IVA POTENZIALE

Presentazione IVA dichiarazioni integrative a favore anni di imposta (2021;2020;2019;2018;2017) nell'anno 2023	<input type="checkbox"/> Sì Maggior credito:	<input type="checkbox"/> No
Credito IVA potenziale anni precedenti (2022;2021;2020;2019;2018)	<input type="checkbox"/> Sì Importo:	<input type="checkbox"/> No
Recupero credito IVA potenziale versamenti spontanei entro il termine di presentazione della dichiarazione	<input type="checkbox"/> Sì Importo:	
Recupero credito IVA potenziale versamenti non spontanei entro il termine di presentazione della dichiarazione	<input type="checkbox"/> Sì Importo:	
Osservazioni		

CONTROLLI LIQUIDAZIONI PERIODICHE

Le liquidazioni risultano stampate/trascritte	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Gli importi del quadro delle liquidazioni periodiche VP corrispondono alle relative liquidazioni periodiche riportate sui registri	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Alla dichiarazione IVA 2024 è allegato il quadro VP	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Sono state variate le liquidazioni periodiche IVA	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Nella dichiarazione IVA 2024 è allegato il quadro VH	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
L'ammontare complessivo dell'IVA periodica dovuta indicata nel rigo VL30 corrisponde alla somma degli importi dell'IVA indicati nella colonna 1 del rigo VP14 del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA relative al 2023 e del quadro VP allegato alla presente dichiarazione	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Osservazioni		

CONTROLLI LIQUIDAZIONI PERIODICHE: IMPORTI-VERSAMENTI

Periodo	Importo a credito	Importo a debito	Data versamento importo a debito	LIPE
Gennaio				Data trasmissione _____
Febbraio				
Marzo – I Trimestre				
Aprile				Data trasmissione _____
Maggio				
Giugno – II Trimestre				
Luglio				Data trasmissione _____
Agosto				
Settembre – III Trimestre				
Ottobre				Data trasmissione _____
Novembre				
Dicembre				
Saldo/conguaglio 2023				
Acconto IVA	Metodo	Importo a debito	Data versamento importo a debito	

GESTIONE CREDITO INFRANNUALE

Modello TR	Data trasmissione	Importo a credito	Importo utilizzato in compensazione	Importo chiesto a rimborso
I Trimestre				
II Trimestre				
III Trimestre				

FATTISPECIE, IN LINEA GENERALE, IDONEE A GENERARE L'ECCEDEXENZA DI IMPOSTA

Presenza prevalente di operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Presenza di operazioni non imponibili	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Presenza di operazioni di acquisto o importazione di beni ammortizzabili	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Presenza di operazioni non soggette all'imposta	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Presenza non imponibili effettuate da produttori agricoli	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Controllo status "Esportatore Abituale"	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Osservazioni		

ALTRI CONTROLLI DOCUMENTALI							
FATTURE EMESSE CON IVA SUPERIORE AD € _____							
Protocollo registro Iva Vendite	N. Fattura	Data emissione	Cliente	Ammontare imponibile	Importo IVA		
FATTURE ACQUISTI CON IVA SUPERIORE AD € _____ OPPURE CON IVA SUPERIORE AL ____% DEL TOTALE IVA DETRATTA							
Protocollo registro Iva Acquisti	N. Fattura	Data documento	Data ricezione	Fornitore	Ammontare imponibile	Importo IVA	
I sopra indicati documenti risultano correttamente transitati dal Sistema di Interscambio						<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Per i documenti sopra indicati, se a cavallo d'anno, è stato controllato il corretto trattamento ai fini IVA previsto dal DPR n. 100/1998 e dalla circolare AdE 1/E/2018						<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Osservazioni							

CONTROLLI SUCCESSIVI (CONSIGLIATI DA CNDCEC)		
Gli imponibili del quadro VE corrispondono ai totali dei relativi registri distinti per aliquota	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Risultano corretti gli importi dell'Iva a debito applicando a ciascun importo imponibile l'aliquota iva corrispondente	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Gli imponibili del quadro VF corrispondono ai totali dei relativi registri distinti per aliquota	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Risultano corretti gli importi dell'Iva a credito applicando a ciascun importo imponibile l'aliquota iva corrispondente	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
In presenza di regimi o metodi particolari (ad esempio pro-rata) di determinazione dell'Iva ammessa in detrazione risultano formalmente corretti i relativi calcoli	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Controllo status "Esportatore Abituale"	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No

RIMBORSO IVA		
È stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, per attestare l'assenza dei requisiti che qualificano le società e gli enti di comodo (art. 30, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724) rilasciata dal contribuente e la copia del documento di identità dello stesso.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
È stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, per attestare la sussistenza dei requisiti patrimoniale e i versamenti contributivi (art. 38-bis, comma 3 del DPR 633/1972) rilasciata dal contribuente e la copia del documento di identità dello stesso.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
L'ente ha preventivamente presentato un'istanza di interpello ai fini della disapplicazione della disciplina delle società non operative secondo quanto previsto dal comma 4-bis del citato art. 30 (circolare n. 9/E del 1° aprile 2016) ed è stata barrata la casella "Interpello", senza apporre la firma nel campo 8 del Rigo VX4.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Al contribuente spetta il rimborso in via prioritaria	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No

FIRMA DEL PROFESSIONISTA		
Tutti i controlli e le verifiche sopra rendicontate hanno dato esito positivo?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Luogo e data	Firma del Professionista abilitato	

NOTE E DISCLAIMER

La verifica non comporta valutazioni di merito, ma il solo riscontro formale della loro corrispondenza, in ordine all'ammontare delle componenti positive e negative relative all'attività di impresa esercitata e rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (*Circolare del 23/12/2009 n. 57 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti*).

Per poter attestare che i controlli sono stati svolti, il professionista dovrà conservare copia della documentazione controllata.

I controlli indicati nella check list vanno considerati esemplificativi e non esaustivi. Di fatto non esiste una Check List tassativa ma la stessa è un requisito minimo indispensabile; il Professionista certificatore integrerà ed adatterà la check list al caso specifico (es. presenza di operazioni rilevanti con l'estero).

Riferimenti:

Agenzia delle Entrate, Circolare 21/E/2009, Circolare 57/E/2009, Circolare 28/E/2014, Circolare 7/E/2015. In particolare, alla Circolare 28/E/2014 è stato predisposto dall'Agenzia delle entrate un documento su una check list operativa, ma non esaustiva, dei differenti controlli che il professionista deve attuare. Cfr. inoltre Agenzia delle entrate, Circolare 1/E/2010. "*Compensazioni Iva: modello di check list*" elaborato dal CNDCEC.

Le scritture di assestamento: il principio di competenza economica



A cura di Pierfranco Santini e Alessio Zanoni

La stesura delle scritture di assestamento rappresenta l'ultimo passo prima di procedere alla chiusura dell'intero esercizio contabile. È una tappa fondamentale e propedeutica per la redazione del bilancio d'esercizio. È la massima espressione del principio di competenza economica indicato nell'art. 2423-bis del Codice civile italiano. Quando ci si riferisce genericamente alle scritture di assestamento s'intende quell'insieme di scritture che servono a completare, integrare o rettificare costi o ricavi che sono caratterizzati da un disallineamento tra la loro manifestazione monetaria rispetto alla corrispondente manifestazione economica. Un corretto approccio alle scritture di assestamento non può prescindere dalla compilazione di un'apposita check list, al fine di ridurre la possibilità di commettere errori e dimenticanze e, di conseguenza, di trovarsi a rifare l'intero bilancio.

Le scritture di assestamento sono effettuate dall'imprenditore alla fine del periodo amministrativo, allo scopo di rispettare il principio di **competenza economica** sancito dal primo comma, numero 3, dell'articolo 2423-bis del Codice civile. Il citato articolo specifica che «*si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento*». Il principio trae origine dal fatto che la gestione aziendale, pur essendo senza soluzione di continuità, per esigenze di verifica e controllo, deve essere suddivisa in diversi intervalli economici. Le scritture di assestamento hanno come fine ultimo proprio quello di poter dividere le operazioni gestionali che si susseguono in più periodi amministrativi, imputando correttamente i costi e i ricavi sostenuti e conseguiti durante un certo lasso temporale.

La competenza economica si basa su 3 corollari:

1. non si possono imputare al conto economico costi o ricavi quando nel periodo amministrativo in oggetto non siano stati conseguiti i relativi ricavi o sostenuti i costi correlati;
2. si devono stornare ricavi già conseguiti o costi già sostenuti dal risultato economico dell'esercizio quando i correlati costi e ricavi saranno sostenuti o conseguiti successivamente;
3. è necessario imputare al conto economico ricavi o costi che non si sono manifestati finanziariamente qualora siano già sostenuti i relativi costi o conseguiti i conseguenti ricavi.

Il rispetto della competenza economica impone che alla fine del periodo amministrativo si debbano redigere tutta una serie di scritture contabili che consentono di ottenere un corretto risultato economico di esercizio. Queste scritture si suddividono in 4 macrocategorie:

- a) **le scritture di completamento;**
- b) **le scritture di integrazione;**
- c) **le scritture di rettifica;**
- d) **le scritture di ammortamento.**

LE SCRITTURE DI COMPLETAMENTO

Le scritture di completamento hanno la funzione di rilevare nella contabilità aziendale costi o ricavi che sono interamente di competenza dell'esercizio, ma che non sono ancora stati contabilizzati poiché quantificabili nel loro esatto ammontare solo al termine del periodo amministrativo.

Le scritture tipiche riguardano:

a) i valori in cassa che sono valutati al loro valore nominale

Alcuni casi particolari che si potrebbero verificare si riferiscono a possibili ammanchi di denaro in cassa oppure alla presenza di banconote false. Queste situazioni danno origine a componenti straordinari di reddito che dovranno essere rilevati nel conto sopravvenienze passive.

CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	riscontrato ammanco di cassa	50,00	
DENARO IN CASSA	riscontrato ammanco di cassa		50,00

b) i fondi disponibili e indisponibili, presenti nel valore nominale dei conti correnti bancari e postali. È necessario fare due precisazioni:

- gli interessi attivi rappresentano un **ricavo d'esercizio** per il loro importo lordo e rappresentano una **variazione finanziaria positiva** del conto interessi attivi da liquidare per il loro importo netto. Sono gravati da una ritenuta a titolo d'acconto pari al 26% che viene rilevata nel conto **erario c/ritenute subite**;
- gli interessi passivi invece, così come le spese bancarie, danno luogo a un **costo d'esercizio** e a una **variazione finanziaria negativa** nel conto interessi passivi e oneri bancari da liquidare.

Di seguito si riportano le scritture contabili delle 2 fattispecie.

CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
INTERESSI ATTIVI DA LIQUID.	capitalizzato saldo competenze a ns. favore	740,00	
RITENUTE SUBITE ALLA FONTE	ritenuta 26% su interessi banca x	260,00	
INTERESSI ATTIVI BANCARI	interessi lordi maturati a ns. favore		1.000,00

CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
INTERESSI PASSIVI BANCARI	interessi a ns debito 4° trimestre banca Y	700,00	
SPESE BANCARIE DIVERSE	spese di conto addebitate dalla banca Y	75,00	
INT.PASS. ED ONERI DA LIQUID.	competenze a ns debito 4° trimestre banca Y		775,00

c) il raggruppamento di alcuni conti presenti in bilancio al fine di evidenziare in maniera specifica i relativi saldi debitori o creditori. Può essere utile raggruppare alcuni mastri, tra cui quelli relativi alle banche, all'Iva o ai debiti e crediti verso gli istituti previdenziali.

Per le banche procederemo raggruppando le banche con saldi attivi per poi raggruppare quelle con saldi passivi.

CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
BANCHE C/C ATTIVI	rilevati saldi a ns. credito v/banche	10.000,00	
BANCA X C/C	giroconto del saldo a ns. credito		4.000,00
BANCA Y C/C	giroconto del saldo a ns. credito		6.000,00

CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
BANCA X C/C	giroconto del saldo a ns. debito	2.000,00	
BANCA Y C/C	giroconto del saldo a ns. debito	4.500,00	
BANCHE C/C PASSIVI	rilevati saldi a ns. debito v/banche		6.500,00

Per il conto ERARIO C/IVA, se a debito, potrà essere fatto il giroconto a DEBITI V/ERARIO PER IVA, mentre se risulta a credito si utilizzerà il conto CREDITI V/ERARIO PER IVA.

CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
ERARIO C/IVA	saldo a nostro debito per IVA da versare	4.556,00	
DEBITI V/ERARIO PER IVA	saldo a nostro debito per IVA da versare		4.556,00

CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
CREDITI V/ERARIO PER IVA	saldo a nostro credito per IVA da detrarre	7.544,00	
ERARIO C/IVA	saldo a nostro credito per IVA da detrarre		7.544,00

Per la posizione verso gli istituti previdenziali, il conto ISTITUTI DI PREVIDENZA potrà essere girocontato al conto DEBITI V/ISTITUTI DI PREVIDENZA, se presenta un saldo a debito, in caso contrario si utilizzerà il conto CREDITI V/ISTITUTI DI PREVIDENZA.

CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
ISTITUTI DI PREVIDENZA	saldo a nostro debito per somme da versare	1.250,00	
DEBITI V/ISTITUTI DI PREVIDENZA	saldo a nostro debito per somme da versare		1.250,00

CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
CREDITI V/ISTITUTI DI PREVIDENZA	saldo a nostro credito per somme da incassare	2.250,00	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	saldo a nostro credito per somme da incassare		2.250,00

LE SCRITTURE DI INTEGRAZIONE

Le scritture di integrazione hanno lo scopo di rilevare costi e ricavi che avranno la loro manifestazione finanziaria in futuro, ma che sono di competenza dell'esercizio che si chiude.

I componenti di reddito che si rilevano sono misurati da variazioni nei valori finanziari presunti e fanno riferimento a **crediti e debiti da liquidare** alla fine dell'esercizio. Sono ricavi e costi futuri ma di competenza, per i quali, a fine esercizio, l'azienda non ha ancora emesso o ricevuto il relativo documento contabile.

Rientrano in tale classificazione:

a) le fatture da ricevere e le fatture da emettere

Per quanto attiene alle prime, vanno rilevate al termine del periodo amministrativo e sono acquisti per i quali non si è ancora in possesso della fattura ma per i quali l'operazione risulta conclusa. Gli esempi più classici fanno riferimento a fatture per energia elettrica, acqua, o per la telefonia.

In questo caso la registrazione contabile sarà la seguente:

CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
ENERGIA ELETTRICA/ACQUA/TELEF.	fattura da ricevere per utenze	520,00	
FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	fattura da ricevere per utenze		520,00

Per quanto concerne le fatture da emettere, trattasi di operazioni attive di competenza, la cui fattura non risulta ancora emessa, in quanto non si è ancora realizzato il presupposto impositivo dell'Iva.

La registrazione contabile sarà come segue:

CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
CLIENTI V/FATTURE DA EMETTERE	servizio da fatturare alla ditta XX	1.000,00	
RICAVI PER SERVIZI	servizio da fatturare alla ditta XX		1.000,00

Può trattarsi anche di fatture il cui presupposto impositivo si è già originato, ma il cui documento verrà emesso entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento. Si pensi al caso delle merci già consegnate al cliente a dicembre, la cui fattura è stata emessa nell'anno successivo con data 5 gennaio. In questo caso bisogna ricordarsi che l'Iva esposta nella futura fattura dovrà partecipare alla liquidazione Iva del mese di dicembre. La scrittura da fare a fine esercizio sarà la seguente:

CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
CLIENTI V/FATTURE DA EMETTERE	merci da fatturare alla ditta XX	1.220,00	
IVA NOSTRO DEBITO	Iva da inserire nella liquidazione di dicembre		220,00
MERCİ C/VENDITE	merci da fatturare alla ditta XX		1.000,00

b) i crediti e i debiti riscuotibili o pagabili in via posticipata per periodi interamente maturati alla fine dell'esercizio

Un caso specifico può riguardare gli interessi di mora nei confronti di clienti/fornitori. Nella fattispecie positiva la scrittura contabile sarebbe del seguente tenore:

CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
CREDITI V/CLIENTI	interessi di mora addebitati alla ditta XY	79,00	
INTERESSI ATTIVI V/CLIENTI	interessi di mora addebitati alla ditta XY		79,00

Un'altra situazione riguarda le perdite su crediti o gli accantonamenti a fondo rischi su crediti.

I crediti, infatti, possono avere **diversi gradi di esigibilità**. Essi sono valutati al loro valore nominale solo quando sono ritenuti sicuramente esigibili. In caso contrario essi vengono valutati al presunto valore di realizzo.

Quando i crediti sono ritenuti sicuramente inesigibili essi vengono annullati, utilizzando il conto perdita su crediti.

CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
PERDITE SU CREDITI	stralcio credito v/cliente XX	5.000,00	
CREDITO V/CLIENTE XX	stralcio credito v/cliente XX		5.000,00

Al contrario, i crediti di dubbia esigibilità vengono svalutati per la parte che si ritiene di non poter riscuotere.

La registrazione contabile sarà la seguente (svalutazione di un credito di € 10.000 pari al 70%).

CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
SVALUTAZIONE CREDITI	svalutato credito v/cliente XX	7.000,00	
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	svalutato credito v/cliente XX		7.000,00

Alla fine del periodo amministrativo è inoltre possibile, per rispettare il principio della prudenza valutativa, stanziare in bilancio un **fondo rischi su crediti**, che rappresenta un fondo rischi generico a copertura di una possibile percentuale di mancati incassi di crediti commerciali di normale esigibilità. La percentuale accantonata a fondo rischi è calcolata sul valore globale dei crediti (rappresentato anche da cambiali attive e crediti insoluti), al netto delle svalutazioni specifiche effettuate sui crediti stessi.

CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
ACCANTONAMENTO RISCHI SU CREDITI	accantonato fondo rischi su crediti	15.000,00	
FONDO ACCANTONAMENTO RISCHI SU CREDITI	accantonato fondo rischi su crediti		15.000,00

Di seguito si propone un esempio per illustrare al meglio la tematica dell'esigibilità dei crediti commerciali.

Al 31/12/n la situazione contabile della società Alfa S.p.A. presenta i seguenti valori:

Crediti v/clienti: € 235.000,00

Cambiali attive: € 45.000,00

Crediti insoluti: € 25.000,00

I Crediti v/clienti comprendono una partita di € 20.000,00 verso la società Beta s.r.l., che sta attraversando un periodo di forte difficoltà finanziaria. Si presume che tale credito possa essere riscosso al 60%.

I crediti insoluti comprendono una partita di € 6.200,00 sorta nell'esercizio, che risulta sicuramente inesigibile per l'irreperibilità del Signor Verdi. Il restante importo è un credito verso la società Gamma s.r.l. che si presume riscuotibile nella misura del 70%.

Per il generico rischio di inesigibilità si ritiene prudente costituire un Fondo rischi su crediti nella misura del 3% dell'ammontare dei crediti commerciali al netto delle svalutazioni specifiche.

Crediti	Valori nominali	Importi da stralciare	Svalutazioni specifiche	Valori netti
Crediti v/clienti	235.000,00 €	- €	8.000,00 €	227.000,00 €
Cambiali attive	45.000,00 €	- €	- €	45.000,00 €
Crediti insoluti	25.000,00 €	6.200,00 €	5.640,00 €	13.160,00 €
Totali	305.000,00 €	6.200,00 €	13.640,00 €	285.160,00 €

Gli importi da stralciare sono quelli dei crediti sicuramente inesigibili.

Le svalutazioni specifiche sono state calcolate in base alla percentuale che si presume di non riscuotere.

Svalutazione del credito verso la società Beta s.r.l.: $20.000,00 \text{ €} * 40\% = 8.000,00 \text{ €}$

Svalutazione dei crediti insoluti: $(25.000,00 \text{ €} - 6.200,00) * 30\% = 5.640,00 \text{ €}$

Svalutazione connessa al rischio generico di inesigibilità: $285.160,00 \text{ €} * 3\% = 8.554,80 \text{ €}$

In contabilità, si redigerà:

- una scrittura di completamento per la rilevazione dello stralcio dei redditi sicuramente inesigibili;
- scritture di integrazione, per le svalutazioni specifiche e generiche.

CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
PERDITE SU CREDITI	stralciato credito insoluto verso Signor Verdi	6.200,00	
CREDITI INSOLUTI	stralciato credito insoluto verso Signor Verdi		6.200,00

CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
SVALUTAZIONE CREDITI	svalutato credito v/società Beta s.r.l.	8.000,00	
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	svalutato credito v/società Beta s.r.l.		8.000,00

CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
SVALUTAZIONE CREDITI	svalutato credito v/società Gamma s.r.l.	5.640,00	
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	svalutato credito v/società Gamma s.r.l.		5.640,00

CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
ACCANTONAMENTO RISCHI SU CREDITI	svalutato 3% per rischio generico	8.554,80	
FONDO ACCANTONAMENTO RISCHI SU CREDITI	svalutato 3% per rischio generico		8.554,80

c) il trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti

Esso rappresenta un costo di competenza dell'esercizio che avrà la propria manifestazione finanziaria nel momento dell'interruzione del rapporto di lavoro. Il TFR è composto da 2 elementi:

- la quota capitale del TFR, rappresentata dalle retribuzioni annue lorde dovute divise per 13,5. Da tale importo va tolto il **contributo integrativo del 0.50%** sulle retribuzioni lorde annue.
- la rivalutazione dell'ammontare complessivo dei debiti per TFR maturati al 31/12 dell'anno precedente, considerando il personale ancora in servizio alla fine dell'esercizio in corso. La rivalutazione è espressa attraverso una percentuale data dal 1,50% fisso, più il 75% dell'incremento annuale dell'indice ISTAT. Sulla rivalutazione va applicata annualmente un'imposta sostitutiva dell'IRPEF pari al 17%.

Di seguito si riporta un esempio con le relative scritture contabili.

Retribuzioni annue	100.000,00
indice ISTAT	0,0435
Tasso di rivalutazione	0,047625

Retribuzioni anno n	TFR al 31/12/n-1	quota annua TFR	Rivalutazione	tot. TFR anno n	totale annuo
100.000,00	45.000,00	7.407,41	2.143,13	9.550,53	54.550,53
imposta sostitutiva sulla rivalutazione 17% di 2.143,13					-364,33
contributi integrativi da recuperare 0,5% di 100.000,00					-500,00
debiti per TFR al 31/12/n					53.686,20

CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	quota TFR maturata nell'esercizio	9.550,53	
ERARIO C/RITENUTE OPERATE	recupero imposta sostitutiva		364,33
ONERI SOCIALI	recupero contributi integrativi		500,00
DEBITI PER TFR	quota netta TFR maturata nell'esercizio		8.686,20

Si noti come nella prassi si preferisca non stornare dagli oneri sociali il contributo integrativo dello 0,50% e si accantoni la quota di TFR già al netto del suddetto contributo integrativo. Ecco la scrittura:

CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	quota TFR maturata nell'esercizio	9.050,53	
ERARIO C/RITENUTE OPERATE	recupero imposta sostitutiva		364,33
DEBITI PER TFR	quota netta TFR maturata nell'esercizio		8.686,20
DEBITI PER TFR	quota netta TFR maturata nell'esercizio		8.686,20

d) i ratei

Trattasi di uscite ed entrate future relative a costi o ricavi, proporzionati al tempo, che sono già maturati ma ancora liquidati.

Perché ci sia un rateo occorre che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- sia maturato al termine dell'esercizio;
- si manifesti finanziariamente in via posticipata;
- sia proporzionale al tempo;
- sia parte di un costo o di un ricavo comune a 2 o più esercizi.

Un rateo passivo misura la quota già maturata di un costo futuro, mentre un rateo attivo misura la quota già maturata di un ricavo futuro.

Per esempio, se si riscuotono semestralmente affitti attivi posticipati per € 7.200,00 e vengono incassati al 01/02 e al 01/08 di ogni anno, i mesi che vanno da agosto a dicembre saranno di competenza dell'esercizio. Si creerà un rateo attivo per i 5 mesi di competenza pari a € 6.000,00 (7.200/6*5).

Contabilmente la registrazione sarà la seguente:

CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
RATEI ATTIVI	fitto attivo maturato dall'01/08 al 31/12	6.000,00	
FITTI ATTIVI	fitto attivo maturato dall'01/08 al 31/12		6.000,00

Ancora un esempio. Si supponga che sia stato concesso un prestito in data 01/03 dell'anno n di 60.000,00 € al tasso del 6,25%. Gli interessi posticipati vengono pagati il primo settembre e il primo marzo di ogni anno.

Gli interessi di competenza dell'esercizio saranno calcolati come segue:

$$I = (60.000,00 * 6,25 * 4) / 1.200 = 1.250,00 \text{ €}$$

La quota calcolata è riferibile all'esercizio n, anche se la manifestazione finanziaria avverrà nell'esercizio successivo.

La scrittura contabile al 31/12 sarà la seguente:

CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
RATEI ATTIVI	Interessi maturati dall'01/09 al 31/12	1.250,00	
INTERESSI ATTIVI SU MUTUI	Interessi maturati dall'01/09 al 31/12		1.250,00

Infine, si supponga di pagare semestralmente affitti passivi posticipati per € 9.600,00 con scadenza all'01/03 e all'01/09 di ogni anno. I mesi che vanno da settembre a dicembre saranno di competenza dell'esercizio n, con obbligo di iscrivere un rateo attivo di 4 mesi pari a € 6.400,00 (9.600/6x4).

CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
RATEI PASSIVI	fitto passivo maturato dall'01/09 al 31/12	6.400,00	
FITTI PASSIVI	fitto passivo maturato dall'01/09 al 31/12		6.400,00

e) altri crediti e debiti da liquidare

Nella presente casistica rientrano i premi da liquidare alla clientela oppure i crediti che i fornitori devono liquidare all'azienda, o i resi su acquisti o sulle vendite.

f) altri accantonamenti, quali:

1. **i fondi per rischi**, che rappresentano la previsione di future perdite o di futuri esborsi connessi al verificarsi di eventi sfavorevoli relativi a operazioni in corso alla fine dell'esercizio. I fondi rischi coprono futuri rischi specifici. I più comuni sono:
 - a. il fondo imposte, istituito per far fronte al rischio di decisioni sfavorevoli in merito a controversie in atto con l'amministrazione finanziaria o a potenziali controversie relative ad interpretazioni divergenti su norme tributarie;
 - b. il fondo responsabilità civile, istituito per tutelare l'azienda dal rischio di eventuali richieste di risarcimento danni provenienti da terzi;
 - c. il fondo rischi per controversie legali in corso, che pone a carico dell'esercizio gli oneri che l'azienda dovrebbe sostenere qualora risultasse perdente in cause giudiziarie in essere.

Un esempio di scrittura contabile può essere il seguente:

CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
ACCANTONAMENTO PER RESPONSABILITÀ CIVILE	costituito f.do rischi	10.000,00	
FONDO RESPONSABILITÀ CIVILE	costituito f.do rischi		10.000,00

2. **i fondi per oneri futuri** che sono valori finanziari presunti che misurano costi futuri di competenza dell'esercizio, la cui manifestazione finanziaria è certa ma indeterminata nell'importo da pagare o nel momento in cui si manifesterà. I più comuni sono:
 - il fondo manutenzioni cicliche, tipico delle società che realizzano con cadenza pluriennale lavori di manutenzione e revisione di determinati beni (navi, aerei...);
 - il fondo garanzia prodotti, che ha lo scopo di imputare ai vari esercizi le quote degli oneri connessi all'impegno assunto di riparare o sostituire i prodotti venduti, in caso di difetti di funzionamento ed entro un certo lasso temporale.

Un esempio di scrittura contabile può essere il seguente:

CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
ACCANTONAMENTO MANUTENZIONI CICLICHE	costituito il fondo manutenzioni	2.500,00	
FONDO MANUTENZIONI CICLICHE	costituito il fondo manutenzioni		2.500,00

LE SCRITTURE DI RETTIFICA

Le scritture di rettifica servono per rimandare a esercizi futuri costi o ricavi – oppure quote di costi o di ricavi – che finanziariamente si sono già manifestati, ma che sono di competenza di gestioni future.

Le fattispecie principali riguardano:

- a) **le rimanenze;**
- b) **i risconti attivi e passivi.**

Per ciò che concerne i **risconti**, questi sono quote di costi o di ricavi proporzionali al tempo, liquidate e rilevate in via anticipata, che non sono ancora maturate e che sono da rimandare per competenza ad esercizi futuri.

Le registrazioni contabili sono speculari a quelle relative ai ratei attivi e passivi.

Si pensi ad esempio, all'incasso semestrale di affitti attivi anticipati per € 6.000,00 al 01/03 e al 01/09 di ogni anno. Per i mesi di gennaio e febbraio occorrerà predisporre un risconto passivo in quanto saranno ricavi di competenza dell'esercizio successivo. Il risconto sarà pari a € 2.000,00 (6.000/6x2).

La rilevazione contabile sarà la seguente:

CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
FITTI ATTIVI	rinvio fitto attivo periodo 01/01-01/03	2.000,00	
RISCONTI PASSIVI	rinvio fitto attivo periodo 01/01-01/03		2.000,00

LE SCRITTURE DI AMMORTAMENTO

L'ammortamento viene definito come la ripartizione di un'immobilizzazione tecnica tra gli esercizi della sua vita utile. Presuppone la conoscenza dei seguenti elementi:

- **valore da ammortizzare;**
- **vita utile del cespite;**
- **criteri di ripartizione del valore da ammortizzare.**

La prima variabile è rappresentata dal costo storico, dato dalla somma del costo di acquisto, dei costi accessori iniziali e dai costi incrementali successivi.

La seconda fa riferimento alla durata utile del bene materiale o immateriale da ammortizzare, determinando il tempo durante il quale esso troverà economica utilizzazione nell'impresa.

Per la terza variabile si possono adottare le seguenti ripartizioni:

- a) ammortamento a quote costanti, suggerito dai principi contabili OIC;
- b) ammortamento a quote decrescenti.

Supponiamo ora, di dover ammortizzare un automezzo dal costo storico di € 100.000, con un'aliquota annua del 20%.

La rilevazione contabile sarà la seguente:

CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	quota di ammortamento	20.000,00	
FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	quota di ammortamento		20.000,00

Operazioni preliminari alla chiusura dei conti e scritture di assestamento: check list



A cura di Pierfranco Santini e Alessio Zanoni

AZIENDA:	RESPONSABILE:
BILANCIO AL 31.12....	

Conto	Operazioni precedenti alle scritture di assestamento	Conti interessati	Note		Responsabile	
			SI	NO		
DENARO IN CASSA	Controllo corrispondenza del saldo contabile con l'effettiva consistenza di cassa		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Controllo saldo di cassa non negativo nemmeno per un giorno		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
BANCA	Riconciliazione tra il saldo contabile e il saldo dell'estratto conto		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
DEPOSITI CAUZIONALI	Controllo saldo contabile degli eventuali depositi cauzionali		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
CREDITI VERSO CLIENTI	Analizzare gli eventuali crediti inesigibili e procedere con lo stralcio o svalutazione		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Verificare che eventuali saldi in Avere siano giustificati da note di credito		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Distinzione tra crediti esigibili entro e oltre l'esercizio successivo	Crediti entro es. successivo; crediti oltre es. successivo		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Rilevazione delle eventuali differenze di cambio per i crediti in valuta	Crediti in valuta; utile su cambi; perdite su cambi		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Verificare che il Fondo svalutazione crediti sia stato correttamente utilizzato nel corso dell'esercizio per la copertura delle perdite su crediti			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Conto	Operazioni precedenti alle scritture di assestamento	Conti interessati	Note		Responsabile
			SI	NO	
CONTI DI CREDITO	Verificare che il saldo a credito del conto Erario c/IVA corrisponda a quanto indicato nella dichiarazione annuale IVA		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Controllo del saldo degli eventuali crediti verso l'Erario		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Verifica del saldo a credito dei conti verso gli istituti di previdenza e delle ritenute IRPEF		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
FORNITORI	Controllare che eventuali saldi in dare siano giustificati da note di accredito		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Distinzione tra debiti esigibili entro e oltre l'esercizio successivo	Debiti entro es. successivo; debiti oltre es. successivo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Rilevazione delle eventuali differenze di cambio per i debiti in valuta	Debiti in valuta; utile su cambi; perdite su cambi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CONTI DI DEBITO	Verificare che il saldo a debito del conto Erario c/IVA da versare, corrisponda a quanto indicato in dichiarazione annuale IVA		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Riconciliazione del saldo del conto Dipendenti c/retribuzioni con l'importo ancora da pagare		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Verificare che il Fondo TFR sia stato stornato a fronte di eventuali cessazioni del contratto di lavoro subordinato		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
MUTUI E FINANZIAMENTI	Riconciliazione tra saldo contabile al termine dell'esercizio e debito residuo		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Distinzione tra quota finanziamenti esigibile entro e oltre l'esercizio successivo	Mutui entro es. successivo; mutui oltre es. successivo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Conto	Operazioni precedenti alle scritture di assestamento	Conti interessati	Note		Responsabile
			SI	NO	
IMMOBILIZZAZIONI	Riconciliazione tra i saldi contabili ed esistenza dei cespiti ammortizzabili		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Rilevazione delle immobilizzazioni costruite in economia		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Verifica della corretta iscrizione nell'attivo di eventuali costi di impianto e di ampliamento e costi di sviluppo		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Controllo di ammortamenti e costi deducibili per autovetture e telefoni		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Rilevazione di eventuali minus/plusvalenze relative a cessione o eliminazione di beni strumentali		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Rilevazione del plafond del 5% dei cespiti per il calcolo fiscale delle manutenzioni e riparazioni deducibili		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
AMMINISTRATORI	Controllare che il compenso spettante agli amministratori sia stato erogato entro il 12 gennaio dell'esercizio successivo	Compensi amministratori; Amministratori c/compensi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
PROVVIGIONI AD AGENTI RAPPRESENTANTI	Rilevare le provvigioni maturate ma non ancora corrisposte	Provvigioni passive; Debiti v/agenti rappresentanti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Rilevare i contributi ENASARCO sulle provvigioni maturate nell'ultimo trimestre ma non corrisposte	Contributi ENASARCO; Debiti v/ENASARCO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Rilevare il FIRR maturato nell'esercizio	Accantonamento FIRR; Debiti v/ENASARCO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
OPERAZIONI DI COMPLETAMENTO					
FATTURE DA EMETTERE	Rilevazione delle operazioni di competenza dell'esercizio per cessioni di beni e prestazioni di servizi già ultimate da fatturare nell'esercizio successivo	Fatture da emettere; Ricavi su vendite/servizi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
FATTURE DA RICEVERE	Rilevazione delle operazioni di competenza dell'esercizio per l'acquisto di beni già consegnati e prestazioni di servizi per le quali non sono ancora pervenute le relative fatture	Fatture da ricevere; Merci c/acquisti o servizi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
PERDITE SUI CREDITI	Stralcio di crediti inesigibili	Perdite su crediti; Crediti v/clienti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Conto	Operazioni precedenti alle scritture di assestamento	Conti interessati	Note		Responsabile
			SI	NO	
INTERESSI ATTIVI E PASSIVI	Rilevazione degli interessi attivi e passivi maturati se non ancora addebitati dalla banca	Interessi attivi; interessi passivi; Crediti/Debiti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Contabilizzare la quota di T.F.R. maturata nell'esercizio	Acc.mento T.F.R.; Fondo T.F.R.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Corretta contabilizzazione di eventuali licenziamenti verificatisi nell'esercizio		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Controllo dell'importo del Fondo T.F.R. con i dati forniti dal consulente del lavoro o dall'Ufficio personale		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
OPERAZIONI DI INTEGRAZIONE					
ACCANTONAMENTI FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Rilevazione dell'accantonamento al fondo svalutazione crediti per i crediti di dubbia esigibilità	Accantonamento svalutazione crediti; Fondo svalutazione crediti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ALTRI ACCANTONAMENTI	Rilevazione dell'accantonamento a fondo rischi destinati a coprire probabili perdite future	Accantonamento rischi; Fondo rischi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
RATEI	Rilevazione della quota di costo o di ricavo di competenza dell'esercizio la cui manifestazione finanziaria avverrà nell'esercizio successivo	Ratei attivi; Ratei passivi; Specifico conto di costo o ricavo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
OPERAZIONI DI RETTIFICA					
RISCONTI	Quantificare i risconti attivi e stornare quella parte di costo già rilevato di competenza dell'esercizio successivo	Risconti attivi; Specifico conto di costo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Quantificare i risconti passivi e stornare quella parte di ricavo già rilevato di competenza dell'esercizio successivo	Risconti passivi; Specifico conto di ricavo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
RIMANENZE	Valutazione delle rimanenze di esercizio e loro iscrizione in bilancio	Merci c/rimanenze finali (CE)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Verificare che sia stato effettuato lo storno a conto economico delle esistenze iniziali	Merci c/esistenze iniziali (CE)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
AMMORTAMENTI	Rilevazione delle quote di ammortamento e riconciliazione dei saldi dei fondi con quanto riportato nel libro cespiti	Quota ammortamento; Fondo ammortamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
IRES	Rilevazione delle imposte di competenza e iscrizione delle stesse in bilancio	IRES; Erario c/IRES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
IRAP	Rilevazione delle imposte di competenza e iscrizione delle stesse in bilancio	IRAP; Erario c/IRAP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Controlli contabili per la redazione dei bilanci 2024



A cura di Francesca Iula

Il presente contributo è uno strumento pensato per tutti coloro che sono coinvolti nella redazione dei bilanci delle società di capitali, ai fini dell'analisi della conformità con i principi contabili e della corretta applicazione dei criteri di valutazione.

Nella prima parte sono riassunti i controlli principali da effettuare. Accanto alla voce riclassificata secondo lo schema di bilancio da depositare al Registro delle Imprese, vengono descritti i principi contabili da adottare, le regole fiscali e le verifiche da effettuare per la quadratura dei conti. In corrispondenza di ogni voce sono indicate le novità da tenere in considerazione per la corretta valutazione delle poste.

Nella seconda parte è riportata una check list dello stato patrimoniale e del conto economico molto facile da compilare, composta da riquadri da spuntare per rilevare se il controllo è stato effettuato e se la documentazione a supporto è stata archiviata.

CONTROLLI CONTABILI: RIEPILOGO DELL'ANALISI NORMATIVA

CONTROLLO DEI CONTI PATRIMONIALI

VOCE DI STATO PATRIMONIALE	CONTROLLI CONTABILI E NORMATIVA CIVILISTICA E FISCALE
B) I - Immobilizzazioni immateriali: 1) costi di impianto e ampliamento 2) costi di sviluppo 7) altre	<ul style="list-style-type: none"> La voce B)I.1 "costi di impianto e ampliamento" può comprendere: i costi di impianto quali i costi inerenti l'atto costitutivo, le relative tasse, le eventuali consulenze dirette alla sua formulazione, l'ottenimento delle licenze, permessi ed autorizzazioni richieste, e simili; e i costi di ampliamento intesi come costi sostenuti a seguito di un'espansione dell'attività in direzioni precedentemente non perseguite. Sono ammortizzabili entro un periodo di cinque anni. La voce B)I.2 "costi di sviluppo" può comprendere i costi sostenuti per sviluppare i risultati della ricerca di base in un progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente migliorati prima dell'inizio della produzione commerciale. Sono ammortizzati secondo vita utile; nei casi eccezionali in cui non si può stimare la vita utile sono ammortizzabili entro un periodo di cinque anni. La voce B)I.7 "altre" comprende le manutenzioni straordinarie (migliorie) su beni di terzi che sono ammortizzate nel periodo più breve tra quello di utilità futura delle spese e durata residua del contratto di affitto o comodato. È necessario procedere all'eliminazione dei costi capitalizzati totalmente ammortizzati sia contabilmente, sia nel libro cespiti.

<p>B) I - Immobilizzazioni immateriali:</p> <p>3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno</p> <p>4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nella voce B)I.3 va iscritto il software acquistato a titolo di proprietà o in licenza d'uso a tempo indeterminato ovvero prodotto internamente e giuridicamente tutelato → fiscalmente le quote di ammortamento annuale sono deducibili al massimo per il 50% del costo complessivo sostenuto (art. 103, comma 1 del TUIR). • Nella voce B)I.4 va iscritto il software acquistato a titolo di licenza d'uso a tempo determinato → fiscalmente la durata dell'ammortamento va rapportata al periodo di licenza d'uso (art. 103 comma 2 del TUIR). • Nella voce B)I.4 sono iscritti i marchi d'impresa che vanno ammortizzati civilmente sulla base della durata legale del marchio o vita utile se inferiore (con un massimo di 20 anni) → fiscalmente le quote di ammortamento annuale sono deducibili al massimo per 1/18 del costo complessivo sostenuto (art. 103 comma 1 del TUIR).
<p>B) I - Immobilizzazioni immateriali:</p> <p>5) avviamento</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nella voce B)I.5 va iscritto l'avviamento acquistato a titolo oneroso che va ammortizzato civilmente entro un periodo equivalente alla sua vita utile ovvero, qualora tale vita utile non sia prevedibile, in un periodo di 10 anni → fiscalmente le quote di ammortamento annuale sono deducibili al massimo per 1/18 del costo complessivo sostenuto (art. 103 comma 3 del TUIR).
<p>B) II - Immobilizzazioni materiali</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le immobilizzazioni materiali vanno iscritte al costo storico di acquisto aumentato degli oneri accessori di diretta imputazione. Esempio di oneri accessori per gli impianti e i macchinari sono i costi di progettazione, i trasporti, i dazi su importazione, i costi di installazione, i costi ed onorari di perizie e collaudi, i costi di montaggio e posa in opera, i costi di messa a punto. • L'IVA non detraibile nel caso di acquisto di beni a uso promiscuo (cellulari e autovetture) va portata a incremento del costo storico di acquisto, quale onere accessorio. • Le manutenzioni straordinarie (migliorie) devono essere capitalizzate ad incremento del bene strumentale a cui si riferiscono. • È necessario procedere all'eliminazione contabile e dal libro cespiti dei beni obsoleti, rotti, non più utilizzati. • Il saldo contabile delle immobilizzazioni al 31/12 deve quadrare con i costi storici evidenziati nel libro cespiti, suddivisi per categoria. • Le immobilizzazioni materiali devono essere ammortizzate civilmente secondo vita utile → fiscalmente le quote di ammortamento annuale sono deducibili per l'importo massimo corrispondente all'applicazione delle aliquote presenti nel DM del 31 dicembre 1988, ridotte alla metà nell'anno di entrata in funzione dei beni.

<p>B) II - Immobilizzazioni materiali 1) Terreni e Fabbricati</p>	<ul style="list-style-type: none"> • I terreni non devono essere ammortizzati, ad eccezione di cave e siti per discariche. • È necessario procedere allo scorporo del costo del terreno attraverso una stima del valore se nell'atto notarile tale valore non è distinto da quello del fabbricato → fiscalmente lo scorporo del terreno va fatto su base forfettaria: il valore del terreno è del 30% nel caso di fabbricati industriali, negli altri casi il valore del terreno è pari al 20% del valore complessivo. Nell'ipotesi in cui all'interno dell'unità immobiliare si svolgano sia attività industriali (dirette alla produzione o trasformazione di beni), sia altre attività (ad esempio negozi, magazzini, ecc.), l'intero immobile si considera industriale qualora gli spazi, espressi in metri quadrati destinati all'attività industriale, siano prevalenti.
<p>B) II - Immobilizzazioni materiali 5) Immobilizzazioni in corso e acconti</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le immobilizzazioni materiali costruite internamente sono iscritte nella voce B)II.5 (immobilizzazioni in corso) alla data in cui sono sostenuti i primi costi per la costruzione del cespite. Esse rimangono iscritte come tali fino alla data in cui il bene è disponibile e pronto per l'uso. A tale data l'immobilizzazione materiale è riclassificata nella specifica voce dell'attivo. • Il calcolo dei costi per costruzione in economia dei cespiti comprende i costi diretti (materiale e mano d'opera diretta, costi di progettazione, forniture esterne, ecc.) e i costi generali di produzione, per la quota ragionevolmente imputabile al cespite per il periodo della sua fabbricazione fino al momento in cui il cespite è pronto per l'uso; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della loro fabbricazione.
<p>B) III - Immobilizzazioni finanziarie</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nelle immobilizzazioni finanziarie si iscrivono gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente nell'impresa. • I titoli e le partecipazioni destinati a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale si iscrivono tra le immobilizzazioni, i titoli e partecipazioni acquistati a scopo speculativo vengono invece iscritti nell'attivo circolante al punto C) III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. • I crediti si classificano nell'attivo circolante ovvero tra le immobilizzazioni finanziarie in funzione dell'origine degli stessi rispetto all'attività ordinaria. Tra le immobilizzazioni finanziarie sono iscritti per esempio i crediti derivanti da prestiti concessi, nell'attivo circolante sono iscritti i crediti commerciali. • Per quanto riguarda i crediti è necessario distinguere la quota che scade a breve termine (entro l'esercizio successivo) e la quota che scade a lungo termine.

Fornitori c/acconti	<p>Gli acconti erogati a fornitori rimangono iscritti nella voce di Stato Patrimoniale DARE "Fornitori c/acconti" fino al momento in cui viene rilevato il costo di competenza, e cioè fino al momento in cui si verifica il trasferimento dei rischi e benefici in caso di acquisto beni, o l'ultimazione della prestazione in caso di prestazione di servizi.</p> <p>Gli acconti sono riclassificati diversamente a seconda si riferiscano a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - futuri acquisti di immobilizzazioni immateriali che vanno indicati in: B) I.6 Immobilizzazioni in corso e acconti; - futuri acquisti di immobilizzazioni materiali che vanno indicati in: B) II.5 Immobilizzazioni in corso e acconti; - futuri acquisti di materie prime, materie sussidiarie e di consumo, semilavorati e merci che vanno indicati in: C) Attivo circolante - I) Rimanenze - 5) Acconti; - futuri acquisti di servizi che vanno indicati in: C) Attivo circolante - II) Crediti - 5) Verso altri.
C) I - Rimanenze	<p>Relativamente alle rimanenze è necessario effettuare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la scrittura a inizio esercizio di rilevazione della posta di Conto Economico Dare "Rimanenze iniziali" e, come contropartita, girocontare la posta di Stato Patrimoniale "Magazzino" che deriva dall'esercizio precedente; - la scrittura di fine esercizio di imputazione della posta di Stato Patrimoniale "Magazzino" e contropartita la posta di Conto Economico Avere "Rimanenze finali".
<p>C) II - Crediti</p> <p>1) Crediti verso clienti</p>	<p>Relativamente ai crediti verso clienti è necessario:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verificare i saldi a campione; • controllare se gli eventuali saldi negativi sono dovuti a errori (il saldo negativo può essere corretto se dovuto a note di credito non pagate); • valutare i crediti in valuta al cambio €/valuta alla data di fine esercizio; • procedere alla valutazione al valore di presumibile realizzazione attraverso lo stralcio in conseguenza di perdite certe oppure attraverso l'accantonamento al fondo svalutazione crediti per perdite presunte stimate a livello di portafoglio; • controllare l'utilizzo preliminare del fondo svalutazione per stralciare i crediti in conseguenza di perdite; • distinguere i crediti che scadono a breve termine (entro l'esercizio successivo) e quelli che scadono a lungo termine. <p>RECUPERO IVA CLIENTE ASSOGGETTATO A PROCEDURA CONCORSALE</p> <p>È possibile recuperare l'IVA sulle fatture emesse nei confronti di clienti assoggettati a procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021, relativamente alla parte di credito rimasta insoluta, emettendo una nota di credito a partire dall'apertura della procedura concorsuale e fino al termine di presentazione della denuncia IVA relativa a tale annualità.</p>

<p>C) II - Crediti 5 bis) Crediti tributari</p>	<ul style="list-style-type: none"> • I crediti verso l'Erario devono coincidere con i crediti risultanti dai dichiarativi (es. il saldo DARE del conto Erario c/IVA deve coincidere con il credito che risulta dalla Denuncia IVA annuale). • Le compensazioni verticali (con la stessa tipologia di tributo) dei crediti annuali IVA, IRES, IRAP sono libere senza limiti di importo. Le compensazioni orizzontali (con altre tipologie di tributi) dei crediti annuali IVA, IRES, IRAP sono libere fino all'importo di 5.000 Euro. Le compensazioni orizzontali per l'importo eccedente i 5.000 Euro, invece, richiedono l'apposizione del visto di conformità al modello dichiarativo (Modello IVA annuale, Modello Unico Società di capitali, Modello IRAP). • Le compensazioni orizzontali eccedenti l'importo di 5.000 Euro possono essere effettuate decorsi 10 giorni dall'invio telematico del Modello IVA annuale. • I crediti per ritenute subite (es. ritenuta 26% interessi attivi di c/c, ritenuta 4% contributi erogati da Enti pubblici ex art. 28, D.P.R. n. 600/73) devono coincidere con le certificazioni ricevute e vanno girocontati a fine anno con il debito per imposta IRES. <p>CREDITO IMPOSTA BENI STRUMENTALI 4.0</p> <p>È necessario rilevare contabilmente i seguenti crediti d'imposta relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0" (allegato A alla legge n. 232/2016), pari al 20% del costo di acquisto del bene (o costo sostenuto dal locatore in caso di contratti leasing), per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di Euro, 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di Euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di Euro, 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di Euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di Euro, utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo dall'anno di interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. • beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0" (allegato B alla legge n. 232/2016), pari al 20%, nel limite massimo di un milione di Euro di costi ammissibili, utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo dall'anno di interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
---	--

<p>C) III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 6) Altri titoli</p>	<p>I titoli che non costituiscono investimenti durevoli, allocati nella voce dell'attivo circolante C)III-6, devono essere valutati in base al minor valore tra costo ammortizzato e valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.</p> <p>DEROGA VALUTAZIONE TITOLI NON IMMOBILIZZATI</p> <p>Le disposizioni in tema di svalutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante previste dal Decreto "Semplificazioni fiscali" (DI n. 73/2022), sono state prorogate al 2023. E' possibile quindi valutare i titoli dell'attivo circolante, anziché al minor valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato ovvero, per i titoli non presenti nel portafoglio in tale bilancio, al costo d'acquisizione. Rimane comunque necessario procedere alla loro svalutazione in presenza di perdite di carattere durevole.</p> <p>Si tratta di una deroga al criterio di valutazione previsto dall'articolo 2426 del codice civile.</p> <p>Le società, che si avvalgono della facoltà di non svalutare, devono destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori iscritti in bilancio e quelli di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale.</p>
<p>C) IV - Disponibilità liquide 1) Depositi bancari e postali</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il saldo al 31/12 del conto "Banca c/c" deve corrispondere all'effettivo saldo di conto corrente, eventualmente riconciliato con i pagamenti registrati in data valuta, addebitati l'esercizio successivo (i pagamenti eseguiti con assegno bancario devono essere registrati in data della valuta). • È necessario controllare che siano rilevati per competenza eventuali oneri bancari, interessi passivi, interessi attivi, erario c/ritenute subite del 26% sugli interessi attivi, anche se addebitati/accreditati l'esercizio successivo.
<p>C) IV - Disponibilità liquide 3) Danaro e valori in cassa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il saldo al 31/12 del conto "Denaro in cassa" deve corrispondere con l'effettiva consistenza del contante. • È necessario controllare che all'interno del conto non siano presenti saldi negativi. • Il conto "Denaro in cassa", inoltre, non deve contenere pagamenti, anche frazionati, superiori a 5.000 Euro.

<p>A) Patrimonio netto</p>	<ul style="list-style-type: none"> • È necessario controllare che, in data della delibera assembleare, sia effettuato il giroconto della destinazione dell'utile di esercizio o la scrittura per la copertura o riporto a nuovo delle perdite. • Verificare se nel corso dell'esercizio sono state deliberate distribuzioni di utili da dover contabilizzare in data della delibera assembleare. • L'utile di esercizio va accantonato alla riserva legale per il 5% fino a quando l'importo della riserva ha raggiunto il quinto del capitale sociale. • La parte di utile corrispondente all'importo non ammortizzato delle spese di impianto, ampliamento e sviluppo, nonché la parte corrispondente all'utile netto non realizzato su cambi va accantonato a una riserva non distribuibile.
	<p>PERDITE DI BILANCIO</p> <p>In caso di chiusura del bilancio con perdita di rilevante ammontare ritorna l'ordinaria disciplina civilistica che prevede l'immediata copertura (oppure la corrispondente riduzione del capitale sociale) nel caso in cui la perdita sia superiore a un terzo del capitale sociale e contestualmente faccia scendere il patrimonio netto al di sotto del minimo legale. Per gli anni 2020 2021 e 2022 invece, i provvedimenti di copertura, potevano essere presi in occasione dell'approvazione del bilancio del quinto esercizio successivo. Si ritiene quindi che possano essere "sterilizzate" le perdite emergenti dal conto economico degli esercizi dal 2020 al 2022 a prescindere dal loro importo, al lordo di eventuali riserve in grado di compensarle o ridurle.</p>
<p>B) Fondi rischi e oneri 4) altri</p>	<p>Nel rispetto del principio di prudenza, è necessario accantonare a un fondo rischi le passività potenziali di competenza dell'esercizio conosciute entro la data di redazione del progetto di bilancio, come ad esempio le passività potenziali che potrebbero derivare da contenziosi fiscali e cause civili non ancora definite.</p>
	<p>FONDI RICHI GARANZIE PRODOTTI</p> <p>L'OIC 34 specifica che la garanzia di assistenza al cliente prevista per legge fa parte integrante del ricavo di vendita del bene a cui si riferisce: non costituisce un'unità elementare di contabilizzazione da rilevare come ricavo separato. E' consigliabile valutare l'iscrizione di un accantonamento a fondo oneri pari al costo di sostituzione e/o riparazione che si prevede di sostenere nel periodo di garanzia.</p> <p>Nel caso in cui venga invece prevista dal contratto un'assistenza gratuita, supplementare rispetto alla garanzia ex lege, si dovrà procedere alla determinazione di una unità elementare di contabilizzazione attraverso la rilevazione di un ricavo separato dalla vendita del bene, ripartito per competenza nel periodo di durata dell'assistenza gratuita.</p>
<p>D) Debiti 3) Debiti verso soci per finanziamenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> • I finanziamenti concessi dai soci sono contabilizzati come debiti. • Nel caso di finanziamenti infruttiferi soci, è necessario tenere agli atti un documento con data certa al fine di vincere la presunzione fiscale di fruttiferità del finanziamento. • I versamenti dei soci a fondo perduto sono invece riclassificati in una riserva in conto capitale, iscritta nella voce A) I – 7 "Altre riserve" nel Patrimonio netto.

<p>D) Debiti 4) Debiti verso banche</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il debito per mutui passivi rilevato in contabilità deve coincidere con il debito residuo in conto capitale, distinguendo la quota che scade a breve termine (entro l'esercizio successivo) e la quota che scade a lungo termine. • Gli interessi passivi su mutui devono essere rilevati per competenza attraverso l'imputazione del rateo passivo. • I costi di transazione iniziali sostenuti per l'accensione dei finanziamenti devono essere ripartiti per competenza lungo la durata del prestito, attraverso l'imputazione del risconto attivo.
<p>D) Debiti 6) Acconti</p>	<p>Gli acconti percepiti dai clienti rimangono iscritti nella voce di Stato Patrimoniale AVERE "Clienti c/acconti" fino al momento in cui viene rilevato il ricavo di competenza e cioè fino al momento in cui si verifica il trasferimento dei rischi e benefici in caso di vendita beni, o l'ultimazione della prestazione in caso di prestazione di servizi.</p>
<p>D) Debiti 7) Debiti v/fornitori</p>	<p>Relativamente ai debiti verso fornitori è necessario:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verificare i saldi a campione; • controllare che eventuali saldi positivi non siano dovuti da errori (il saldo positivo può essere corretto se dovuto a note di credito non incassate); • valutare i debiti in valuta al cambio €/valuta alla data di fine esercizio; • distinguere i debiti che scadono a breve termine (entro l'esercizio successivo) e quelli che scadono a lungo termine.
<p>D) Debiti 12) Debiti tributari e 13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il saldo al 31/12 del conto "Debito verso INPS per dipendenti" deve corrispondere all'importo INPS trattenuto sulle buste paga di dicembre e tredicesima, in quanto verrà pagato con F24 a gennaio. • Il saldo al 31/12 del conto "Debito verso Erario IRPEF dipendenti" deve corrispondere all'importo dell'IRPEF trattenuto sulle buste paga di novembre, dicembre e tredicesima, in quanto verrà pagato con F24 a gennaio e febbraio. • Il saldo al 31/12 del conto "Debito INAIL" deve corrispondere all'importo da pagare con F24 entro il 16/02. • Il saldo al 31/12 del conto "Debito per imposta sostitutiva TFR" deve corrispondere all'importo da pagare con F24 entro il 16/02. • Il saldo al 31/12 del conto "Erario c/IVA", deve corrispondere all'importo da pagare con F24 il 16/01 se contribuente mensile o al 16/3 se contribuente trimestrale. • Il saldo al 31/12 del conto "Debito verso Erario per ritenute d'acconto" deve corrispondere all'importo da pagare con F24 il 16/01 e deve essere relativo alle ritenute su fatture di professionisti pagate a dicembre. • Eventuali altri debiti erariali devono corrispondere ai debiti risultanti dai dichiarativi annuali (es. il saldo del conto "Debito IRES" deve corrispondere al debito risultante dal Modello Redditi Società di Capitali).
<p>D) Debiti 14) altri debiti (Debiti verso dipendenti)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il saldo al 31/12 del "Debito verso il personale dipendente" deve corrispondere al netto delle buste paga del mese di dicembre, che verranno pagate a gennaio. • È necessario rilevare il debito per mensilità aggiuntive, ferie non godute e permessi, attraverso l'imputazione per competenza dei costi chiamati "ratei del personale".

D) Debiti 14) altri debiti (Debiti verso amministratori)	<ul style="list-style-type: none">• Il saldo al 31/12 del “Debito verso gli amministratori” deve corrispondere al netto delle buste paga del mese di dicembre, che verranno pagate a gennaio.• Il compenso di amministrazione erogato nell'esercizio deve coincidere con quanto deliberato dall'assemblea dei soci.• È necessario verificare se i debiti verso gli amministratori sono pagati entro il 12/01 dell'anno successivo, in quanto il costo per compenso di amministrazione è deducibile fiscalmente secondo il criterio di cassa allargata, ovvero è deducibile nell'anno d'imposta se pagato entro il 12/01 dell'anno successivo.
--	---

CONTROLLO DEI CONTI PATRIMONIALI

VOCE DI CONTO ECONOMICO	CONTROLLO CONTABILE E NORMATIVA CIVILISTICA E FISCALE
Ricavi di competenza A.1 – A.5	<ul style="list-style-type: none"> • I ricavi devono essere rilevati per competenza: quando si verifica il trasferimento dei rischi e benefici in caso di vendita beni, quando si verifica l'ultimazione della prestazione in caso di prestazione di servizi. • Le prestazioni di servizi ultimate nell'anno, ma fatturate l'anno successivo, vanno registrate attraverso la scrittura di assestamento "fatture da emettere". • Per i ricavi che hanno competenza a cavallo d'anno, vanno rilevati i ratei attivi per la quota di competenza dell'esercizio. • Per rettificare quei ricavi che hanno competenza a cavallo d'anno, vanno rilevati i risconti passivi per l'importo di competenza dell'esercizio successivo. • Controllare che sia stato fatto il giroconto dei risconti passivi a inizio esercizio, con le scritture di apertura conti. <p>OIC 34</p> <p>Il nuovo principio contabile OIC – 34, in vigore dal 1° gennaio 2024, ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei ricavi da iscriverne nella voce A1) – Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi, ai sensi dell'art. 2425 del Codice Civile. Ai fini della corretta rilevazione del ricavo, secondo il nuovo principio, dovranno essere seguite le seguenti fasi di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - determinazione del prezzo complessivo del contratto; - identificazione dell'unità elementare di contabilizzazione; - valorizzazione delle unità elementari; - rilevazione dei ricavi. <p>Lo scopo del principio è quello di agevolare il redattore di bilancio nella rilevazione dei ricavi nei contratti complessi, ossia quei contratti che prevedono più unità di contabilizzazione.</p> <p>Una volta avvenuta la valorizzazione delle unità elementari di contabilizzazione si dovrà procedere alla rilevazione dei ricavi, a seconda che si tratti di vendita beni o di prestazioni di servizi.</p> <p>Per quanto riguarda le vendite di beni, il ricavo è da rilevare quando si verifica il cosiddetto "trasferimento dei rischi e benefici".</p> <p>Mentre per quanto riguarda le prestazioni di servizi i ricavi si rilevano in base allo stato di avanzamento se il diritto al corrispettivo per il venditore matura in proporzione alla prestazione eseguita e se l'ammontare del ricavo di competenza può essere attendibilmente quantificato. Qualora non si possa rilevare il ricavo secondo il criterio dello stato di avanzamento, il ricavo per il servizio prestato è iscritto a conto economico quando la prestazione è stata definitivamente completata.</p> <p>Esempi:</p>

	<p>Cessione di licenze: La cessione di una licenza pluriennale determina un ricavo a conto economico imputato per competenza tutto nell'anno di cessione se non sono previste attività da parte del cedente. Se invece sono previste ulteriori attività future legate alla licenza (esempio assistenza futura) allora la rilevazione contabile avviene proporzionalmente lungo la durata contrattuale, mediante la rilevazione del risconto passivo.</p> <p>Vendite con diritto di reso: Vengono distinti due casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se viene effettuata la valutazione per massa del rischio di reso dei beni venduti: l'azienda determinerà l'ammontare della passività classificata tra i fondi oneri e in contropartita rettifica il ricavo. - se non viene effettuata la valutazione per massa del rischio di reso dei beni venduti: i ricavi sono rilevati a conto economico al momento della vendita solo se il venditore è ragionevolmente certo, sulla base dell'esperienza storica, che il cliente non restituirà il bene. <p>In entrambi i casi la contabilizzazione di una vendita con diritto di reso comporta l'iscrizione, in una voce separata tra le rimanenze, se rilevante, del bene venduto al valore contabile originario a cui era iscritto a magazzino. Se quest'ultimo valore non è determinabile in modo attendibile, l'iscrizione può avvenire anche al costo medio del bene venduto</p>
Rimanenze A.2	<ul style="list-style-type: none"> • La variazione delle rimanenze in corso di lavorazione, semilavorati e prodotti finiti è determinata come differenza tra il valore delle rimanenze finali e quello delle rimanenze iniziali. • Controllare la distinta di magazzino e il metodo di valutazione delle rimanenze. • Ricordarsi di verificare la corrispondenza tra il metodo di valutazione indicato nella distinta rispetto a quanto riportato in nota integrativa.
Contributi in conto esercizio A.5	<ul style="list-style-type: none"> • I contributi destinati al finanziamento generico di esigenze di gestione sono imputati contabilmente per competenza nel momento in cui l'impresa acquisisce il diritto all'erogazione del contributo secondo ragionevole certezza, in base a contratto ovvero a seguito di delibera o decreto di liquidazione.

<p>Contributi in conto impianti A.5</p>	<ul style="list-style-type: none"> • I contributi erogati specificamente per consentire l'acquisizione di beni strumentali ammortizzabili vanno ripartiti per competenza seguendo il piano di ammortamento del bene a cui si riferiscono, secondo due metodologie alternative: <ul style="list-style-type: none"> - metodo indiretto: il ricavo viene iscritto e rinviato per competenza agli esercizi successivi mediante l'iscrizione di risconti passivi, seguendo il piano di ammortamento; - metodo diretto: il contributo viene portato a diretta riduzione del costo delle immobilizzazioni cui si riferisce. L'ammortamento del bene strumentale viene calcolato sul valore del bene al netto dell'importo del contributo. <p>I principali contributi in conto impianti da tenere in considerazione nei bilanci sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il contributo "Legge Sabatini" è da considerarsi un contributo in conto impianti (come da apposita FAQ del MISE del 2019), che non va contabilizzato tra i ricavi A5 ma in una posta riclassificata in diminuzione nella voce C17, nel momento in cui sorge la certezza della sua attribuzione. Il contributo sarà contabilizzato inizialmente per l'intero importo e poi riscontato sulla base del piano di ammortamento del bene a cui si riferisce. • il credito d'imposta beni strumentali 4.0 deve essere rilevato contabilmente, quale contributo in conto impianti non imponibile, preferibilmente imputando il ricavo da riscontare in base all'ammortamento del bene.
<p>Plusvalenze da alienazione cespiti/Sopravvenienze attive A.5</p>	<p>Relativamente alle plusvalenze da alienazione cespiti, è necessario distinguere se si riferiscono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a vendite di beni posseduti da oltre tre anni solari, in quanto tassabili in quote costanti fino a un massimo di cinque periodi d'imposta; • a vendite cespiti a uso promiscuo (autovetture e cellulari), in quanto sono imponibili per la percentuale che deriva da: totale ammortamenti dedotti/ totale ammortamenti. • attenzione in caso di cessioni beni strumentali per i quali si è beneficiato del credito d'imposta industria 4.0 o beni strumentali nuovi, che non si verifichino le condizioni di recapture (restituzione del credito). <p>Le sopravvenienze attive invece, possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite o oneri dedotti; • ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi; • ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi; • la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi; • indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, di danni relativi a beni strumentali.

<p>Rimanenze finali B.11</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci è determinata come differenza tra il valore delle rimanenze finale e quello delle rimanenze iniziali. • Controllare la distinta di magazzino e il metodo di valutazione delle rimanenze. • Ricordarsi di verificare la corrispondenza tra il metodo di valutazione indicato nella distinta rispetto a quanto riportato in nota integrativa.
<p>Costi di competenza B.6 – B.14</p>	<ul style="list-style-type: none"> • I costi devono essere rilevati per competenza: quando si verifica il trasferimento dei rischi e benefici in caso di acquisto beni o quando si verifica l'ultimazione della prestazione in caso di prestazione di servizi, tenendo sempre presente il principio di correlazione costi-ricavi. • Le prestazioni di servizi ultimate nell'anno per le fatture ricevute l'anno successivo, attraverso la scrittura di assestamento "fatture da ricevere" vanno imputate per competenza nell'esercizio. • Per i costi che hanno competenza a cavallo d'anno, vanno rilevati i ratei passivi per la quota di competenza dell'esercizio (es. quota di competenza degli interessi passivi sulla rata del mutuo addebitata l'anno successivo). • Per rettificare quei costi che hanno competenza a cavallo d'anno, vanno rilevati i risconti attivi per l'importo di competenza dell'esercizio successivo (es. quota di competenza dell'anno successivo del costo di assicurazione pagato nell'esercizio). <p>Controllare che sia stato fatto il giroconto dei risconti attivi e ratei passivi a inizio esercizio, con le scritture di apertura conti.</p>
<p>Manutenzioni ordinarie B.7</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le manutenzioni ordinarie sono contabilizzate a costi di esercizio mentre le manutenzioni straordinarie (migliorie) sono capitalizzate tra le immobilizzazioni. • Le manutenzioni ordinarie devono essere riclassificate diversamente a seconda siano relative: a beni propri, a beni di terzi, canoni periodici di manutenzione, a autovetture proprie o di terzi, a impianti telefonici. • Le manutenzioni ordinarie su beni propri sono deducibili nel limite del 5% del costo dei beni ammortizzabili risultanti all'inizio del periodo d'imposta. L'eccedenza è deducibile per quote costanti nei 5 periodi d'imposta successive. Le manutenzioni su beni di terzi e i canoni periodici di manutenzione sono deducibili integralmente. • Ai sensi dell'art. 102 del TUIR, alle imprese di autotrasporto è consentito dedurre i costi di manutenzione e riparazione relativi agli automezzi adibiti al trasporto merci c/terzi fino al limite del 25% del costo complessivo di tali beni risultanti da libro cespiti all'inizio del periodo d'imposta. L'eccedenza è deducibile in quote costanti nei tre periodi d'imposta successivi.

Spese di rappresentanza B.7	Le spese di rappresentanza sono spese sostenute con finalità di immagine, come ad esempio costi sostenuti in occasione di feste per inaugurazioni, ricorrenze aziendali o festività religiose, mostre e fiere inerenti l'attività d'impresa. Sono deducibili nei limiti del: - 1,5% dei ricavi (A1+A5) fino a 10 milioni di Euro; - 0,6% dei ricavi (A1+A5) da 10 a 50 milioni di Euro; - 0,4% per la parte eccedente 50 milioni di Euro. L'IVA è indetraibile.
Pasti e soggiorni spese di rappresentanza B.7	Le spese di vitto e alloggio sostenute in occasione delle feste per inaugurazioni, ricorrenze aziendali o festività religiose, mostre e fiere inerenti l'attività d'impresa, sono deducibili al 75%. Il 75% va poi sommato alle altre spese di rappresentanza ed è deducibile nei limiti di cui al punto precedente. L'IVA è indetraibile.
Pasti e soggiorni ospitalità clienti B.7	<ul style="list-style-type: none"> Le spese di vitto e alloggio per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, visite alla sede, sono deducibili al 75%. È necessario tenere apposita documentazione (generalità dei soggetti ospitati, durata e luogo di svolgimento della manifestazione, natura dei costi sostenuti).
Omaggi > 50 Euro B.7	I costi per omaggi di beni non rientranti nell'attività aziendale, di valore superiore a 50 Euro, sono deducibili al pari delle spese di rappresentanza. L'IVA è indetraibile.
Omaggi < 50 Euro B.7	I costi per omaggi di beni non rientranti nell'attività aziendale, di valore inferiore a 50 Euro, sono deducibili al 100%. L'IVA è detraibile
Spese di telefonia fissa B.7	Le spese di acquisto e di gestione della telefonia fissa sono deducibili all'80%. L'IVA è detraibile.
Spese di telefonia mobile B.7	Le spese di acquisto e di gestione della telefonia mobile sono deducibili all'80%. L'IVA è detraibile al 50% nel presupposto fiscale di utilizzo promiscuo aziendale/personale.
Spese relative a autovetture B.7	Le spese relative alle autovetture aziendali non strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili al 20%, l'IVA è detraibile al 40%. In caso di acquisto, esiste il limite massimo di deducibilità pari a € 18.075,99.
Spese relative a autovetture in benefit ai dipendenti B.7	Le spese relative alle autovetture aziendali assegnate in uso promiscuo personale/aziendale ai dipendenti, sono deducibili al 70% se i veicoli sono assegnati in benefit ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta. L'IVA è detraibile al 40%. In caso di acquisto, non esiste il limite massimo di deducibilità. L'IVA è detraibile al 100% nel caso in cui l'azienda addebiti al dipendente un corrispettivo almeno pari all'importo del benefit tassato in busta paga.
Spese relative a autovetture in benefit agli amministratori B.7	Le spese relative alle autovetture aziendali assegnate in uso promiscuo personale/aziendale agli amministratori sono deducibili integralmente nel limite del benefit. L'eccedenza rispetto al benefit è deducibile nel limite del 20%. L'IVA è detraibile al 40%. In caso di acquisto esiste il limite massimo di deducibilità pari a € 18.075,99.

<p>Pasti e soggiorni per trasferte amministratori e dipendenti B.7</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le spese di pasti e soggiorni relativi a trasferte dipendenti e amministratori effettuate fuori del comune dove ha sede la ditta o comunque dove il dipendente è assunto sono deducibili al 100% nel limite massimo giornaliero per persona di € 180,76 per trasferte in Italia e di € 258,23 per trasferte all'estero. L'IVA è detraibile. • Le spese di pasti e soggiorni relativi a trasferte dipendenti e amministratori effettuate dentro il comune dove ha sede la ditta o comunque dove il dipendente è assunto sono deducibili al 75%. L'IVA è detraibile. Verificare per le trasferte degli amministratori che esista una delibera dell'assemblea che preveda il rimborso delle spese per trasferte ex art. 51, comma 5 del Tuir e che individui la sede dell'attività. • È necessario scrivere nella fattura o in un documento collegato i nomi dei dipendenti e degli amministratori andati in trasferta, in modo coerente con il numero di coperti evidenziati nella fattura di pasto o di soggiorno.
<p>Rimborsi Km e Tabelle ACI B.7</p>	<p>Per le autovetture aziendali immatricolate o concesse in uso promiscuo al dipendente o amministratore dal 1° luglio 2020, la tassazione cresce all'aumentare della produzione di CO2. Si applica una percentuale dal 25% al 50% dell'importo corrispondente a una percorrenza annua convenzionale di km 15.000 in base alle "Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'AcI".</p> <p>Per determinare la percentuale da applicare è necessario pertanto controllare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il modello dell'autovettura; - le emissioni di CO2 (per autovetture immatricolate o date in uso dal 1° luglio 2020) desumibili dal libretto di circolazione dell'autovettura; - il chilometraggio annuo del dipendente che utilizza l'autovettura. <p>Nel caso di auto concesse in uso al dipendente o all'amministratore prima del 1° luglio 2020, trova applicazione la vecchia percentuale del 30%, sempre della percorrenza annua convenzionale di 15.000 Km (tabella AcI).</p> <p>La deducibilità dal reddito d'impresa delle spese per trasferte, invece, è limitata al costo di percorrenza o alla tariffa di noleggio di autoveicoli di 17 HP a benzina o di 20 HP se diesel (art. 33 del D.L. n. 41 del 23 febbraio 1995, conv. con L. n. 85 del 22 marzo 1995).</p> <p>Nelle apposite tabelle si trovano i valori del costo medio di percorrenza per gli autoveicoli di 17 HP a benzina o di 20 HP a gasolio, che possono costituire un utile riferimento per quantificare, nei limiti previsti dalla legge, le spese di trasferta da dedurre dal reddito d'impresa.</p>
<p>Noleggio autovetture B.8</p>	<p>Le spese relative al noleggio delle autovetture aziendali non strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili al 20%, con il limite massimo di € 3.615,20 da raggugliare ai giorni di noleggio. L'IVA è detraibile al 40%.</p>
<p>Locazione immobili B.8</p>	<p>Verificare la corretta imputazione per competenza dei canoni di locazione con il contratto di locazione.</p>
<p>Noleggio autovetture in benefit agli amministratori B.8</p>	<p>Nel caso di uso promiscuo all'amministratore (non dipendente e non Professionista) la deducibilità delle spese è integrale fino al limite di € 3.615,20 fino a concorrenza del fringe benefit, mentre l'eccedenza è deducibile nel limite del 20%.</p>

Noleggio autovetture in benefit ai dipendenti B.8	Le spese relative al noleggio delle autovetture aziendali assegnate in uso promiscuo personale/aziendale ai dipendenti sono deducibili al 70%, se i veicoli sono assegnati in benefit ai dipendenti per la maggior parte del periodo di noleggio. L'IVA è detraibile al 40%. Non esiste il limite massimo di deducibilità per la spesa di noleggio.
Canoni leasing B.8	<ul style="list-style-type: none"> • I canoni leasing devono essere contabilizzati per competenza lungo la durata del contratto, attraverso il risconto del maxicanone. • Al fine di compilare il prospetto del leasing della Nota Integrativa dei bilanci ordinari, servono i dati del valore attuale del debito residuo verso la società di leasing e dell'importo degli interessi passivi impliciti.
Spese del personale B.9	<ul style="list-style-type: none"> • È necessario controllare che gli importi a bilancio corrispondano con i prospetti riepilogativi annuali forniti dal consulente del lavoro. • Verificare la presenza "del prospetto IRAP" fornito dal consulente del lavoro sia per compilare il quadro IS del Mod. IRAP, che per controllare la correttezza dei costi del personale imputati a bilancio.
Svalutazione crediti B.10	<p>I crediti devono essere iscritti a bilancio al valore di presumibile realizzo. Se il valore nominale risulta superiore a quello di effettiva esigibilità in quanto si è in presenza di una probabile perdita su crediti, deve essere accantonato un fondo svalutazione.</p> <p>L'OIC n. 15 prevede che il fondo svalutazione crediti debba essere individuato attraverso l'analisi dei singoli crediti e di ogni altro elemento di fatto esistente o previsto.</p> <p>La stima dei crediti può essere fatta analiticamente per ogni singolo credito oppure per classi omogenee di crediti.</p> <p>Fiscalmente, in base all'art. 106 Tuir, la deducibilità massima a fini Ires delle svalutazioni dei crediti sarà pari allo 0,5% annuo del valore nominale o di acquisizione dei crediti iscritti in bilancio, fino al 5% del valore nominale dei crediti iscritti in bilancio non coperti da garanzia assicurativa. Gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti che superano il 5% sono fiscalmente indeducibili.</p> <p>Lo 0,5% viene calcolato sull'importo dato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - crediti vs clienti (senza copertura assicurativa); - fatture da emettere; - note di credito da emettere; - clienti c/RIBA o effetti.
Ammortamenti B.10	<p>Occorre definire la quota di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali al fine di rilevarne per competenza il relativo costo.</p> <p>Le immobilizzazioni materiali devono essere ammortizzate civilmente secondo vita utile → fiscalmente le quote di ammortamento annuale sono deducibili per l'importo massimo corrispondente all'applicazione delle aliquote presenti nel DM del 31 dicembre 1988, ridotte alla metà nell'anno di entrata in funzione dei beni.</p>

<p>Minusvalenze/Sopravvenienze passive B.14</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le minusvalenze relative a beni strumentali ed aziende sono deducibili se realizzate in conseguenza di: <ul style="list-style-type: none"> - cessione onerosa; - risarcimento, anche in forma assicurativa, perdita o danneggiamento; - assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. <p>La minusvalenza è pari alla differenza negativa tra corrispettivo o indennizzo conseguito, diminuito degli oneri accessori di diretta imputazione, ed il valore fiscalmente riconosciuto del bene.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si considerano sopravvenienze passive deducibili: <ul style="list-style-type: none"> - il mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno costituito redditi in precedenti esercizi; - il sostenimento di spese, perdite ed oneri a fronte di ricavi e altri proventi che hanno costituito reddito in precedenti esercizi; - l'insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi diverse da quelle relative a partecipazioni che possono dar luogo a plusvalenze esenti (di cui all'articolo 87 del Testo Unico).
	<p>CORREZIONE ERRORI CONTABILI</p> <p>Il comma 1 dell'articolo 83 del Tuir prevede che la correzione degli errori contabili assume piena rilevanza fiscale, in virtù del principio di derivazione rafforzata, nell'esercizio in cui viene effettuata in conformità ai principi contabili applicati (OIC oppure IAS/IFRS), non essendo più necessario presentare la dichiarazione integrativa per rettificare il periodo di imposta in cui il costo o il ricavo avrebbe dovuto essere contabilizzato. Tale disciplina è applicabile a quelle imprese che adottano il principio della derivazione rafforzata e sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti.</p> <p>Si ritiene che la norma faccia riferimento unicamente agli errati criteri di imputazione temporale di costi e ricavi, cioè all'individuazione dell'esercizio nel quale si considera sostenuto un costo, realizzata una minusvalenza o una perdita "da realizzo", oppure si considera conseguito un ricavo o una plusvalenza da alienazione.</p>

Perdite su crediti B.14	<p>Controllare se lo stralcio dei crediti è avvenuto in conseguenza di perdite deducibili fiscalmente. Le perdite su crediti sono deducibili ex art 101, comma 5 TUIR se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il cliente è assoggettato a procedure concorsuali, nell'anno di apertura della procedura (fino a chiusura della stessa): <ul style="list-style-type: none"> - fallimento (data della sentenza dichiarativa di fallimento); - concordato preventivo (data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo); - liquidazione coatta amministrativa (data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa); - amministrazione straordinaria (data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi); - accordo di ristrutturazione del debito (data del decreto di omologazione dell'accordo). • il credito è inferiore a 2.500 Euro (o 5.000 Euro per imprese di rilevanti dimensioni) e contestualmente è scaduto da oltre 6 mesi prima della chiusura dell'esercizio; • il credito è prescritto; • esiste un accordo transattivo tra le parti; • cessione del credito a terzi, documentato da atto con data certa anteriore alla data di chiusura dell'esercizio. • esistono le prove che attestano la certezza e definitività della perdita, nel caso in cui non ricorrano i casi sopra citati.
-------------------------	--

DERIVAZIONE RAFFORZATA PER LE MICRO IMPRESE

Dai bilanci 2022 viene permesso alle società che dimensionalmente ricadono nella categoria delle micro-imprese di cui all'art. 2435-ter c.c. di applicare ai fini fiscali la derivazione rafforzata nel caso in cui optino per la redazione del bilancio nelle forme ordinarie.

Tale possibilità consente di abbandonare in alcuni casi il doppio binario civilistico-fiscale. Il principio di derivazione rafforzata è applicabile anche a seguito di correzione di errori contabili, ma nel limite del termine previsto per la presentazione della dichiarazione integrativa.

Controlli contabili: check list



A cura di Francesca Iula

DENOMINAZIONE CLIENTE _____ DATA _____

STATO PATRIMONIALE

CHECK LIST BILANCIO		Controllo effettuato		Documentazione allegata	
	Schede dei cespiti acquistati e venduti nel corso dell'esercizio con allegata copia delle relative fatture di acquisto e vendita	Sì	NO	Sì	NO <input type="checkbox"/> da ricevere <input type="checkbox"/> non necessaria
	Controllo aliquote di ammortamento + copia libro cespiti per verifica quadratura con schede contabili	Sì	NO	Sì	NO <input type="checkbox"/> da ricevere <input type="checkbox"/> non necessaria
	Verifica scorporo del terreno in caso di acquisto del fabbricato	Sì	NO	Sì	NO <input type="checkbox"/> da ricevere <input type="checkbox"/> non necessaria
	Registrazione dei cespiti a uso promiscuo: autovetture aziendali, telefono fisso e mobile	Sì	NO	Sì	NO <input type="checkbox"/> da ricevere <input type="checkbox"/> non necessaria
	Controllo capitalizzazione costi: oneri accessori, manutenzioni straordinarie su beni propri	Sì	NO	Sì	NO <input type="checkbox"/> da ricevere <input type="checkbox"/> non necessaria
	Eliminazione contabile e da libro beni ammortizzabili: cespiti obsoleti o non più esistenti	Sì	NO	Sì	NO <input type="checkbox"/> da ricevere <input type="checkbox"/> non necessaria
	Esistenza di immobilizzazioni materiali o immateriali costruite in economia	Sì	NO	Sì	NO <input type="checkbox"/> da ricevere <input type="checkbox"/> non necessaria
	Analisi costi pluriennali da capitalizzare e ammortizzare: costi impianto, ampliamento, sviluppo, manutenzioni straordinarie su beni di terzi	Sì	NO	Sì	NO <input type="checkbox"/> da ricevere <input type="checkbox"/> non necessaria
	Eliminazione contabile e da libro cespiti: costi impianto, ampliamento, sviluppo, manutenzioni straordinarie su beni di terzi completamente ammortizzati	Sì	NO	Sì	NO <input type="checkbox"/> da ricevere <input type="checkbox"/> non necessaria
	Copia contratti leasing stipulati; verifica calcolo risconto	Sì	NO	Sì	NO <input type="checkbox"/> da ricevere <input type="checkbox"/> non necessaria
	Prospetto informativo in nota integrativa sui beni in leasing e prospetto interessi passivi impliciti	Sì	NO	Sì	NO <input type="checkbox"/> da ricevere <input type="checkbox"/> non necessaria
	Calcolo e contabilizzazione credito beni "Industria 4.0" acquistati in proprietà o leasing	Sì	NO	Sì	NO <input type="checkbox"/> da ricevere <input type="checkbox"/> non necessaria
RIMANENZE					
	Dettaglio delle rimanenze di magazzino al 31.12 e relativa valorizzazione	Sì	NO	Sì	NO <input type="checkbox"/> da ricevere <input type="checkbox"/> non necessaria
	Dettaglio dei lavori in corso di esecuzione al 31.12 e relativa valorizzazione	Sì	NO	Sì	NO <input type="checkbox"/> da ricevere <input type="checkbox"/> non necessaria

CHECK LIST BILANCIO		Controllo effettuato		Documentazione allegata	
	Indicazione dell'esistenza di beni propri depositati presso terzi ovvero di beni di terzi depositati presso la società	Sì	NO	Sì	NO <input type="checkbox"/> da ricevere <input type="checkbox"/> non necessaria
	Verifica contabile del giroconto rimanenze iniziali all'inizio dell'esercizio e imputazione rimanenze finali a fine esercizio	Sì	NO	Sì	NO <input type="checkbox"/> da ricevere <input type="checkbox"/> non necessaria
CREDITI					
	Elenco perdite su crediti e valutazione sulla deducibilità: cliente assoggettato a procedure contabili, credito di modesta entità scaduto da oltre 6 mesi	Sì	NO	Sì	NO <input type="checkbox"/> da ricevere <input type="checkbox"/> non necessaria
	Accantonamento e calcolo fondo svalutazione crediti (controllo dei partitari clienti con elencazione e documentazione dei crediti di dubbia esigibilità). Utilizzo del fondo riportato dall'anno precedente per eliminazione crediti inesigibili	Sì	NO	Sì	NO <input type="checkbox"/> da ricevere <input type="checkbox"/> non necessaria
	Recupero dell'IVA per clienti assoggettati a procedure concorsuali	Sì	NO	Sì	NO <input type="checkbox"/> da ricevere <input type="checkbox"/> non necessaria
	Dettaglio dei crediti con scadenza entro e oltre l'esercizio	Sì	NO	Sì	NO <input type="checkbox"/> da ricevere <input type="checkbox"/> non necessaria
	Situazione clienti con controllo saldi negativi e saldi non movimentati rispetto all'anno precedente	Sì	NO	Sì	NO <input type="checkbox"/> da ricevere <input type="checkbox"/> non necessaria
	Dettaglio ratei e risconti	Sì	NO	Sì	NO <input type="checkbox"/> da ricevere <input type="checkbox"/> non necessaria
	Controllo se gli anticipi da clienti riguardano prestazioni di servizi o cessione di beni non ancora effettuate	Sì	NO	Sì	NO <input type="checkbox"/> da ricevere <input type="checkbox"/> non necessaria
	Dettaglio fatture e note di accredito da emettere	Sì	NO	Sì	NO <input type="checkbox"/> da ricevere <input type="checkbox"/> non necessaria
	Prospetto crediti in valuta e valutazione al cambio di chiusura	Sì	NO	Sì	NO <input type="checkbox"/> da ricevere <input type="checkbox"/> non necessaria
BANCHE - CASSA					
	Controllo contabilizzazione competenze trimestrali	Sì	NO	Sì	NO <input type="checkbox"/> da ricevere <input type="checkbox"/> non necessaria
	Prospetto di riconciliazione dei saldi bancari	Sì	NO	Sì	NO <input type="checkbox"/> da ricevere <input type="checkbox"/> non necessaria
	Verifica che non ci siano pagamenti per contanti, anche frazionati, superiori a 5.000 €	Sì	NO	Sì	NO <input type="checkbox"/> da ricevere <input type="checkbox"/> non necessaria
	Controllo saldo cassa sempre in dare	Sì	NO	Sì	NO <input type="checkbox"/> da ricevere <input type="checkbox"/> non necessaria

CHECK LIST BILANCIO		Controllo effettuato		Documentazione allegata	
DEBITI					
	Dettaglio dei debiti con scadenza entro e oltre l'esercizio (es. distinzione quote capitale dei finanziamenti che scadono a breve o a lungo)	Sì	NO	Sì	NO <input type="checkbox"/> da ricevere <input type="checkbox"/> non necessaria
	Situazione fornitori con controllo saldi positivi e saldi non movimentati rispetto all'anno precedente	Sì	NO	Sì	NO <input type="checkbox"/> da ricevere <input type="checkbox"/> non necessaria
	Controllo se gli anticipi a fornitori riguardano prestazioni di servizi o cessione di beni non ancora effettuate	Sì	NO	Sì	NO <input type="checkbox"/> da ricevere <input type="checkbox"/> non necessaria
	Dettaglio fatture e note di accredito da ricevere	Sì	NO	Sì	NO <input type="checkbox"/> da ricevere <input type="checkbox"/> non necessaria
	Prospetto debiti in valuta e valutazione al cambio di chiusura	Sì	NO	Sì	NO <input type="checkbox"/> da ricevere <input type="checkbox"/> non necessaria
	Dettaglio finanziamenti soci, relative delibere, atto di data certa che attesta l'infruttiferità	Sì	NO	Sì	NO <input type="checkbox"/> da ricevere <input type="checkbox"/> non necessaria
	Piano ammortamento mutui e finanziamenti, imputazione e ratei degli interessi passivi. In caso di moratoria prestiti verifica imputazione costi per competenza	Sì	NO	Sì	NO <input type="checkbox"/> da ricevere <input type="checkbox"/> non necessaria
CREDITI E DEBITI FISCALI					
	Credito d'imposta per investimenti in beni "Industria 4.0" con relative fatture acquisto	Sì	NO	Sì	NO <input type="checkbox"/> da ricevere <input type="checkbox"/> non necessaria
	Controllo mastri "Erario c/ritenute d'acconto" con F24 che verrà pagato al 16/1 relativo a ritenute su fatture di professionisti pagate a dicembre	Sì	NO	Sì	NO <input type="checkbox"/> da ricevere <input type="checkbox"/> non necessaria
	Controllo mastri "Erario c/IVA" con registri iva e risultanze della denuncia annuale IVA	Sì	NO	Sì	NO <input type="checkbox"/> da ricevere <input type="checkbox"/> non necessaria
	Controllo mastri "Erario c/IRES" e "Regioni c/IRAP" con le risultanze del Modello Redditi SC	Sì	NO	Sì	NO <input type="checkbox"/> da ricevere <input type="checkbox"/> non necessaria
	Verifica ritenute subite e documentazione a supporto	Sì	NO	Sì	NO <input type="checkbox"/> da ricevere <input type="checkbox"/> non necessaria
	Verifica giroconto acconti d'imposta, ritenute subite e crediti d'imposta con i debiti fiscali	Sì	NO	Sì	NO <input type="checkbox"/> da ricevere <input type="checkbox"/> non necessaria
CONTI RELATIVI ALLE PAGHE DIPENDENTI E AMMINISTRATORI					
	Prospetto annuo dei costi del personale comprensivo dei ratei (14 ^a , ferie) per controllo costi imputati	Sì	NO	Sì	NO <input type="checkbox"/> da ricevere <input type="checkbox"/> non necessaria
	Controllo mastri "Debito verso personale dipendente" e "Debito verso gli amministratori" che deve corrispondere al netto delle buste paga del mese di dicembre, che verranno pagate a gennaio	Sì	NO	Sì	NO <input type="checkbox"/> da ricevere <input type="checkbox"/> non necessaria
	Dettaglio TFR (accantonamento fondo, erogazioni a dipendenti licenziati, erogazione acconti) e accantonamento a forme pensionistiche	Sì	NO	Sì	NO <input type="checkbox"/> da ricevere <input type="checkbox"/> non necessaria

CHECK LIST BILANCIO		Controllo effettuato		Documentazione allegata	
	Verifica delle posizioni Inail relative ai collaboratori coordinati continuativi e del trattamento delle eventuali somme trattenute ai medesimi	Sì	NO	Sì	NO <input type="checkbox"/> da ricevere <input type="checkbox"/> non necessaria
	Verifica della coincidenza dei compensi spettanti all'organo amministrativo con le delibere dell'assemblea dei soci, con evidenziazione dell'eventuale quota non pagata entro il 12/01 dell'anno successivo	Sì	NO	Sì	NO <input type="checkbox"/> da ricevere <input type="checkbox"/> non necessaria
	Verifica coincidenza del TFM stanziato nell'esercizio con la delibera dell'assemblea dei soci	Sì	NO	Sì	NO <input type="checkbox"/> da ricevere <input type="checkbox"/> non necessaria
	Controllo mastriano "Debito verso INPS per dipendenti" che deve corrispondere all'importo INPS trattenuto sulle buste paga di dicembre e 13ma, in quanto verrà pagato con F24 a gennaio	Sì	NO	Sì	NO <input type="checkbox"/> da ricevere <input type="checkbox"/> non necessaria
	Controllo mastriano "Debito verso Erario IRPEF dipendenti" che deve corrispondere all'importo dell'IRPEF trattenuto sulle buste paga di novembre, dicembre e 13ma, pagato con F24 a gennaio e febbraio	Sì	NO	Sì	NO <input type="checkbox"/> da ricevere <input type="checkbox"/> non necessaria
	Controllo del mastriano "Debito INAIL" che deve corrispondere all'importo da pagare con F24 entro il 16/02	Sì	NO	Sì	NO <input type="checkbox"/> da ricevere <input type="checkbox"/> non necessaria
	Controllo del mastriano "Debito per imposta sostitutiva TFR" che deve corrispondere all'importo da pagare con F24 entro il 16/02	Sì	NO	Sì	NO <input type="checkbox"/> da ricevere <input type="checkbox"/> non necessaria
	Prospetto consulente del lavoro per compilazione quadro IS del Mod. IRAP	Sì	NO	Sì	NO <input type="checkbox"/> da ricevere <input type="checkbox"/> non necessaria
PATRIMONIO NETTO					
	Rilevazione contabile delle distribuzioni utili come da verbale dell'assemblea dei soci	Sì	NO	Sì	NO <input type="checkbox"/> da ricevere <input type="checkbox"/> non necessaria
	Verifica giroconto destinazione utile o riporto perdite in data della delibera di approvazione del bilancio	Sì	NO	Sì	NO <input type="checkbox"/> da ricevere <input type="checkbox"/> non necessaria
	Prospetto riserve con distinzione in merito alla disponibilità e distribuibilità (evidenziare eventuali vincoli)	Sì	NO	Sì	NO <input type="checkbox"/> da ricevere <input type="checkbox"/> non necessaria

CONTO ECONOMICO

CHECK LIST BILANCIO		Controllo effettuato		Documentazione allegata	
RICAVI					
	Controllo della corretta imputazione delle fatture da emettere e il giroconto di quelle dell'anno precedente	Sì	NO	Sì	NO <input type="checkbox"/> da ricevere <input type="checkbox"/> non necessaria
	Controllo della corretta imputazione dei ratei e risconti e il giroconto di quelli dell'anno precedente	Sì	NO	Sì	NO <input type="checkbox"/> da ricevere <input type="checkbox"/> non necessaria
	Verifica contabile del giroconto rimanenze iniziali all'inizio dell'esercizio e imputazione rimanenze finali a fine esercizio, e della presenza della distinta di magazzino	Sì	NO	Sì	NO <input type="checkbox"/> da ricevere <input type="checkbox"/> non necessaria
	Contributi in c/impianti controllare l'esatta rilevazione del risconto passivo.	Sì	NO	Sì	NO <input type="checkbox"/> da ricevere <input type="checkbox"/> non necessaria
	Legge Sabatini, controllo documentazione MISE comprovante l'erogazione del contributo	Sì	NO	Sì	NO <input type="checkbox"/> da ricevere <input type="checkbox"/> non necessaria
	Credito d'imposta per investimenti in beni "Industria 4.0" con relative fatture acquisto (controllo delle fatture di acquisto dei beni strumentali e relativi pagamenti).	Sì	NO	Sì	NO <input type="checkbox"/> da ricevere <input type="checkbox"/> non necessaria
	Verificare esistenza perizia e interconnessione.	Sì	NO	Sì	NO <input type="checkbox"/> da ricevere <input type="checkbox"/> non necessaria
	Controllo documentazione comprovante l'origine delle plusvalenze e sopravvenienze attive	Sì	NO	Sì	NO <input type="checkbox"/> da ricevere <input type="checkbox"/> non necessaria
	Controllo rilevazione interessi attivi	Sì	NO	Sì	NO <input type="checkbox"/> da ricevere <input type="checkbox"/> non necessaria
COSTI					
	Controllo della corretta imputazione delle fatture da ricevere e il giroconto di quelle dell'anno precedente	Sì	NO	Sì	NO <input type="checkbox"/> da ricevere <input type="checkbox"/> non necessaria
	Controllo della corretta imputazione dei ratei e risconti e il giroconto di quelli dell'anno precedente	Sì	NO	Sì	NO <input type="checkbox"/> da ricevere <input type="checkbox"/> non necessaria
	Controllo importi per deducibilità manutenzioni ordinarie (limite 5% per la generalità delle imprese, 25% per le imprese di autotrasporto)	Sì	NO	Sì	NO <input type="checkbox"/> da ricevere <input type="checkbox"/> non necessaria
	Controllo documentazione comprovante le spese di rappresentanza e corretta imputazione	Sì	NO	Sì	NO <input type="checkbox"/> da ricevere <input type="checkbox"/> non necessaria
	Controllo documentazione comprovante gli omaggi superiori a € 50 e loro corretta imputazione	Sì	NO	Sì	NO <input type="checkbox"/> da ricevere <input type="checkbox"/> non necessaria
	Controllo documentazione comprovante le spese per pasti e soggiorni	Sì	NO	Sì	NO <input type="checkbox"/> da ricevere <input type="checkbox"/> non necessaria
	Controllo corrispondenza compensi all'organo amministrativo a bilancio con verbali assemblea	Sì	NO	Sì	NO <input type="checkbox"/> da ricevere <input type="checkbox"/> non necessaria
	Controllo utilizzo automezzi per percentuale deducibilità	Sì	NO	Sì	NO <input type="checkbox"/> da ricevere <input type="checkbox"/> non necessaria
	Controllo applicazione fringe benefit in busta paga (dipendenti e amministratori)	Sì	NO	Sì	NO <input type="checkbox"/> da ricevere <input type="checkbox"/> non necessaria

CHECK LIST BILANCIO		Controllo effettuato		Documentazione allegata	
	Controllo importi applicati ai fini del calcolo dei rimborsi (limiti da tabella ACI per autoveicoli di 17 HP a benzina o di 20 HP se diesel)	Sì	NO	Sì	NO <input type="checkbox"/> da ricevere <input type="checkbox"/> non necessaria
	Controllo corretta imputazione per competenza dei canoni di locazione con il contratto	Sì	NO	Sì	NO <input type="checkbox"/> da ricevere <input type="checkbox"/> non necessaria
	Controllo corretta imputazione per competenza dei canoni di leasing e verifica imputazione risconto maxicanone	Sì	NO	Sì	NO <input type="checkbox"/> da ricevere <input type="checkbox"/> non necessaria
	Verifica esistenza prospetto interessi passivi impliciti sui leasing	Sì	NO	Sì	NO <input type="checkbox"/> da ricevere <input type="checkbox"/> non necessaria
	Verifica congruenza delle spese del personale a bilancio con i prospetti annuali del consulente del lavoro	Sì	NO	Sì	NO <input type="checkbox"/> da ricevere <input type="checkbox"/> non necessaria
	Controllo calcolo accantonamento fondo svalutazione crediti	Sì	NO	Sì	NO <input type="checkbox"/> da ricevere <input type="checkbox"/> non necessaria
	Controllo aliquote di ammortamento + copia libro cespiti per verifica quadratura con schede contabili	Sì	NO	Sì	NO <input type="checkbox"/> da ricevere <input type="checkbox"/> non necessaria
	Controllo documentazione comprovante l'origine delle minusvalenze e sopravvenienze passive	Sì	NO	Sì	NO <input type="checkbox"/> da ricevere <input type="checkbox"/> non necessaria
	Controllo situazione clienti girati a perdita su crediti	Sì	NO	Sì	NO <input type="checkbox"/> da ricevere <input type="checkbox"/> non necessaria
	Controllo rilevazione interessi debitori	Sì	NO	Sì	NO <input type="checkbox"/> da ricevere <input type="checkbox"/> non necessaria

PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE

“Il Collaboratore di Studio” è una rivista on line a cadenza mensile
È prevista la vendita esclusivamente in abbonamento
Eventuali numeri non pervenuti devono essere reclamati via mail al servizio clienti non appena ricevuto il numero successivo

PREZZO DELL'ABBONAMENTO

Prezzo dell'abbonamento annuale per l'anno 2024: Euro 120 + IVA

DIRETTORE RESPONSABILE

Andrea Meneghello

COMITATO SCIENTIFICO

Federico Dal Bosco – Dottore Commercialista
Mario Di Bernardo – Dottore Commercialista
Francesca Iula – Dottore Commercialista
Luca Malaman – Dottore, Ragioniere Commercialista
Andrea Meneghello – Ragioniere Commercialista
Emanuele Pisati – Dottore, Ragioniere Commercialista
Pierfranco Santini – Dottore Commercialista
Luca Signorini – Ragioniere Commercialista

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO

Federico Dal Bosco, Francesca Iula, Emanuele Pisati, Pierfranco Santini, Vincenzo Verrusio, Alessio Zanoni

Chiuso in redazione il 14 marzo 2024

SERVIZIO CLIENTI

Per la redazione/distribuzione/abbonamento/rinnovi:
tel. 02 84892710
e-mail riviste@professionecommercialista.com

PROGETTO GRAFICA E IMPAGINAZIONE

A Comunicazione Srl – www.acomunicazione.com

La rivista è registrata presso il Tribunale di Verona - n. 2.086 R.S.

Tutti i contenuti della rivista sono soggetti a copyright.

Qualsiasi riproduzione, divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzati espressamente da Namirial S.p.A. sono vietati. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge. Si declina ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nella rivista. Pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, Namirial S.p.A. non risponde di danni derivanti dall'uso dei dati e delle informazioni ivi contenute.

© 2024 Namirial S.p.A. - Via Caduti sul Lavoro n. 4, 60019 Senigallia (An) - Italia – Local Business Unit di Assago (MI) Centro Direzionale Milanofiori - Strada 1 – Palazzo F6 20057 Assago (MI)